SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 27 marzo 2008, n. **87.**

Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2008.

Conferimento «Alla Memoria», della decorazione della Stella «Al merito del lavoro» . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2008.

Conferimento «Alla Memoria», della decorazione della Stella «Al merito del lavoro», ai lavoratori deceduti a causa di tragici avvenimenti presso l'area portuale di Marghera, nello stabilimento del Centro Intermodale Adriatico S.p.A. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2008.

Conferimento «Alla Memoria», della decorazione della Stella «Al merito del lavoro» . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 2008.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro», con il titolo di «Maestro del lavoro», anno 2008, a lavoratori italiani residenti all'estero . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 2008.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro», con il titolo di «Maestro del lavoro», anno 2008, a lavoratori residenti nel territorio nazionale. . . . . Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 7 marzo 2008.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento della Sezione distaccata di Gaeta del tribunale di Latina . Pag. 39

DECRETO 15 aprile 2008.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo . . . . Pag. 39

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 aprile 2008.

Adozione di un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari, di importo complessivo pari o superiore al controvalore di € 10.000,00, nonché delle relative specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane, all'Unità di informazione finanziaria, presso la Banca d'Italia, dei dati contenuti nel modello unico di dichiarazione . . . . Pag. 39

DECRETO 29 aprile 2008.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «VII Centenario della Fondazione dell'Università di Perugia» millesimo 2008 . . . Pag. 52

Ministero della salute

DECRETO 27 marzo 2008.

Modificazioni all'allegato 7 del decreto 3 marzo 2005, in materia di esami obbligatori ad ogni donazione di sangue e controlli periodici . . . . Pag. 53

ORDINANZA 29 aprile 2008.

Proroga dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 2007, recante: «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale» . . . . Pag. 54

Ministero della difesa

DECRETO 29 aprile 2008.

Aggiornamento dell'elenco delle associazioni militari. Pag. 55

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa fra produttori di latte», in Cisterna di Latina, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 57

Ministero dei trasporti

DECRETO 28 aprile 2008.

Ricondizionamento dei fusti metallici destinati al trasporto marittimo di merci pericolose . . . . Pag. 58

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 31 marzo 2008.

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, per l'anno 2008 . . . . Pag. 74

DECRETO 18 aprile 2008.

Iscrizione di varietà di riso al registro nazionale delle varietà di specie agrarie . . . . Pag. 76

DECRETO 21 aprile 2008.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni» . . . . Pag. 76

DECRETO 21 aprile 2008.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Colline di Levanto» . . . Pag. 77

DECRETO 22 aprile 2008.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» . . . . Pag. 77

DECRETO 23 aprile 2008.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al «Laboratorio unione italiana vini - Reggio Emilia», autorizzato con decreto 22 dicembre 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi . . . . Pag. 78

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese . . . . Pag. 80

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

REGOLAMENTO 9 maggio 2008.

Disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, ai sensi del Codice delle assicurazioni private. Pag. 81

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 23 aprile 2008.

Modifica del paniere delle numerazioni di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS. (Deliberazione n. 201/08/CONS). . . . . Pag. 84

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

DELIBERAZIONE 1º aprile 2008.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di amministrazione e contabilità . . . . Pag. 86

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Bucarest (Romania), in seguito all'istituzione dell'Ambasciata d'Italia a Chisinau (Repubblica Moldova). Pag. 87

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 12 e 13 maggio 2008 . . . . Pag. 87

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Canivax L». Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamulina 12,5% liquido Novartis Animal Health» . . . . Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eurican CHPPI2-L» . . . . Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trivirovax». Pag. 89

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno «Seven Spray» . . Pag. 89

Agenzia italiana del farmaco: Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Pharmacoterm S.p.a. . . . . Pag. 89

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Pag. 89

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 130

Ministero della salute

DECRETO 4 aprile 2008.

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

08A03097

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 marzo 2008, n. **87.**

Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al fine di perseguire maggiore efficacia al sostegno dell'innovazione industriale, prevede l'istituzione del Fondo per la competitività e lo sviluppo;

Visto l'articolo 1, comma 842, della citata legge n. 296 del 2006, che prevede che, nel rispetto degli obiettivi della strategia di Lisbona, siano finanziati progetti di innovazione industriale adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto l'articolo 1, comma 845, della già citata legge n. 296 del 2006 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Considerato che i predetti regimi di aiuto devono essere utilizzati prioritariamente per l'attuazione dei citati progetti e degli altri interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico volti ad innalzare il livello tecnologico del sistema industriale italiano;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire uno specifico regime di aiuto secondo i criteri fissati dalla Comunicazione della Commissione europea recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» 2006/C323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006;

Ritenuto altresì necessario che detto regime di aiuto sia caratterizzato da una adeguata flessibilità, tale da rispondere alle specifiche esigenze derivanti dall'attuazione dei predetti progetti ed interventi;

Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il predetto regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, di sviluppo ed innovazione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 358/2008 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2008;

Ritenuto di non poter aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda il numero di anni relativi alla definizione di «nuova impresa innovatrice» contenuta all'articolo 2, comma 4, lettera *l)*, in quanto l'indicazione riportata nel testo in lingua italiana della citata disciplina comunitaria 2006/C323/01 è errata ed è pertanto necessario disporre in conformità al testo ufficiale in lingua inglese, che indica 6 anni, pubblicato nell'Official Journal of the European Union C323/16 del 30 dicembre 2006, nonché alla richiamata autorizzazione della Commissione europea C (2007) 6461, che riporta il medesimo dato;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 14 marzo 2008;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Possono essere destinatari delle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto:

a) le imprese piccole, medie e grandi operanti in tutti i settori di attività, con esclusione dei settori agricolo e dei trasporti, sono inoltre escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1° ottobre 2004;

b) gli organismi e i centri di ricerca pubblici e privati;

c) le persone giuridiche che assumono la gestione di poli di innovazione, così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006.

2. Ai fini del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione, secondo i criteri stabiliti dall'allegato I al Regolamento (CE) 70/01, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L10 del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni.

Art. 2.

Progetti e attività ammissibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse a fronte di:

a) progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

b) studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;

c) spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;

d) progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi;

e) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione per le PMI;

f) messa a disposizione di personale altamente qualificato;

g) creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione.

2. Sono inoltre previste agevolazioni per le nuove imprese innovatrici, così come definite al comma 4, lettera *l)*, secondo i limiti previsti dalla citata disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

3. I progetti e le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, anche in forma congiunta, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti ovvero la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee tra imprese. I soggetti di cui all'articolo 1, anche in forma congiunta, possono presentare domanda per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto per programmi comprendenti una o più delle tipologie previste al comma 1, purché articolati in interventi organici e funzionali.

4. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *c)*;

c) «sviluppo sperimentale»:

1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;

2) rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici ovvero commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

3) sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;

4) lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

d) «innovazione del processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature ovvero nel software); non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

e) «innovazione organizzativa»: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa; non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

f) «personale altamente qualificato»: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;

g) «messa a disposizione» di personale: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo, allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro;

h) «poli di innovazione»: raggruppamenti di imprese indipendenti («start-up» innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca), attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;

i) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

l) «nuova impresa innovatrice»: piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto e per la quale si possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d'impresa, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato nella UE, e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; oppure le cui spese di R&S rappresentino almeno il 15% del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «startup» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.

5. Con riferimento ai progetti di «innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi» di cui al comma 1, lettera *d)*, sono escluse le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nell'ottica di modificare l'organizzazione;

b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;

c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una regola procedurale, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;

d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità. La novità può essere dimostrata, anche sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore;

e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente. Tale rischio potrà essere dimostrato in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, di tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, di utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, di probabilità di insuccesso.

6. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti e le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, ferma restando la possibilità che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilità antecedenti, purché tali studi non rientrino nella domanda per l'ottenimento delle agevolazioni.

Art. 3.

Aree ammissibili

1. I progetti e le attività di cui all'articolo 2 possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale, senza divieti o limitazioni.

Art. 4.

Spese e costi ammissibili

1. I costi ammissibili per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono i seguenti, nella misura congrua e pertinente:

a) le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del progetto);

b) i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi dei fabbricati e dei terreni, nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto; per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

e) spese generali supplementari, derivanti direttamente dal progetto;

f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

2. I costi ammissibili relativi agli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, sono quelli relativi all'acquisizione di detti studi, esclusivamente se acquisiti all'esterno e a prezzi di mercato.

3. I costi ammissibili in relazione alle spese per diritti di proprietà industriale delle PMI sono i seguenti:

a) tutti i costi anteriori alla prima concessione del diritto ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altri ordinamenti.

4. I costi ammissibili riguardanti i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, sono gli stessi di quelli previsti per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 2, comma 5. Tuttavia, nel caso di innovazione dell'organizzazione, i costi ammissibili relativamente agli strumenti e alle attrezzature sono esclusivamente quelli riferiti agli strumenti e alle attrezzature delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

5. I costi ammissibili per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono i seguenti:

a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale, assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme;

b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione: locali per ufficio, banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, utilizzazione di laboratori, etichettatura di qualità, test e certificazione.

6. Ai fini dell'ammissibilità dei costi indicati al comma 5, devono in ogni caso essere rispettate le seguenti condizioni:

a) il beneficiario è una PMI;

b) l'importo delle agevolazione non può essere superiore a quello massimo concedibile di cui al successivo articolo 5, comma 8;

c) il prestatore dei servizi è in possesso di una certificazione nazionale o europea; diversamente l'aiuto non può coprire più del 75% dei costi ammissibili;

d) i servizi devono essere acquisiti al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

7. I costi ammissibili relativi la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono quelli sostenuti

esclusivamente da PMI per l'utilizzazione e l'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, nonché per l'indennità di mobilità per il personale medesimo messo a disposizione. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzioni nuove create nell'impresa beneficiaria e deve aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Tale personale deve occuparsi di attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria. Sono esclusi i costi di consulenza relativi al pagamento del servizio fornito da esperti esterni all'impresa.

8. I costi ammissibili relativi ai poli di innovazione, sono quelli sostenuti dalla persona giuridica che ne assume la gestione e relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti connessi a:

a) locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;

b) infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, quali laboratori e centri prove;

c) infrastrutture di rete a banda larga.

9. Sono inoltre ammissibili i costi di funzionamento per l'animazione dei poli di innovazione sostenuti dalla persona giuridica che ne assume la gestione e relativi ai costi di personale e le spese amministrative inerenti le seguenti attività:

a) marketing per attrarre nuove imprese nel polo;

b) gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto;

c) organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo.

10. I costi ammissibili relativi alle nuove imprese innovatrici, sono determinati con i decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 8.

Art. 5.

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento, nei limiti delle intensità e degli importi massimi previsti per le diverse tipologie di aiuto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, possono essere concesse nelle seguenti forme:

a) contributi diretti alla spesa, in conto capitale e in conto impianti, in caso di spese ammissibili relative a immobilizzazioni come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) contributi in conto interessi;

c) anticipi rimborsabili.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere erogati anche nella forma di crediti di imposta; le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere concesse solo a fronte di progetti di ricerca e sviluppo e per un importo non superiore al 60% o al 40% dei costi ammissibili, rispettivamente per la fase della ricerca industriale o per la fase di sviluppo sperimentale, a cui possono essere aggiunte le maggiorazioni previste al comma 4; in caso di esito positivo del progetto, l'anticipo è restituito ad un tasso pari almeno al tasso di riferimento di cui al comma 3, mentre in caso di insuccesso è prevista la restituzione parziale o anche la non restituzione totale dell'anticipo. Con le disposizioni attuative di cui all'articolo 8 sono stabilite le condizioni di esito positivo e di insuccesso, in relazione alla tipologia di beneficiari, caratteristiche tecniche dei progetti e relativi gradi di rischio specifico, nonché la fissazione di specifici criteri per la restituzione graduale ovvero parziale dell'anticipo concesso.

3. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese e costi ammissibili. Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL); l'ESL esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese e dei costi ammissibili. Le spese e i costi ammissibili e gli aiuti erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet: «http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html».

4. L'intensità di aiuto per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, calcolata in termini di ESL in base ai costi ammissibili, non può superare:

a) il 100% per la ricerca fondamentale;

b) il 50% per la ricerca industriale;

c) il 25% per lo sviluppo sperimentale.

5. L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione. Per tali progetti l'aiuto è concesso in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e di quelli eventualmente derivanti dai contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.

6. Le intensità di cui al comma 4 possono essere maggiorate come segue:

a) quando le agevolazioni sono destinate a PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b) fino a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali:

1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista tale collaborazione quando:

1.1. nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

1.2. il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontiere, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;

2) se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le seguenti condizioni: l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; in tal caso, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni non si applicano all'organismo di ricerca;

3) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

7. Nei casi previsti al comma 6, lettera *b)*, punti 1) e 2), il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva.

8. L'intensità di aiuto per gli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, calcolata sulla base dei costi degli studi, non può superare le seguenti percentuali, calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) in base ai costi ammissibili:

a) per le PMI, il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;

b) per le grandi imprese, il 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

9. Le intensità di aiuto per le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI di cui all'articolo 4, comma 3, sono le stesse previste in relazione alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

10. Per le nuove imprese innovatrici, fermo rimanendo che l'importo delle agevolazioni concedibili non può essere superiore a 1 milione di euro per ciasun soggetto beneficiario, l'intensità massima dell'aiuto concedibile in rapporto ai costi ammissibili è fissata con i decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 8. Tale importo massimo può essere aumentato fino a 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)* del Trattato UE, e fino a 1,25 milioni di euro nelle aree che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato UE. Il beneficiario può fruire delle agevolazioni una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice. Tale tipologia di aiuto può essere cumulata con altri aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, anche esentati a norma del Regolamento (CE) n. 364/2004 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 63 del 28 febbraio 2004 e con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio. Il beneficiario può fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici.

11. Le intensità massime di aiuto per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, calcolate in termini di ESL in base ai costi ammissibili, sono pari al 15% per le grandi imprese, al 25% per le medie imprese e al 35% per le piccole imprese. Le grandi imprese possono beneficiare di dette agevolazioni soltanto se collaborano con le PMI nelle attività agevolate e le PMI che collaborano devono sostenere almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.

12. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione non può superare 200.000 euro per ciascun beneficiario per un periodo di tre anni. Tale importo massimo non pregiudica la possibilità per le imprese beneficiarie di ottenere aiuti a titolo «*de minimis*» per altre spese ammissibili, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

13. L'intensità massima di aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato è pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per unità di personale.

14. L'intensità massima dell'aiuto per gli investimenti dei poli di innovazione è pari al 15% ESL. Nelle regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)* del Trattato, tale intensità massima è pari al:

a) 30% per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia fino al 31 dicembre 2013;

b) 30% per la regione Basilicata, fino al 31 dicembre 2010. Dal 1º gennaio 2011, l'intensità massima potrà essere del 30% o del 20% a seconda degli esiti del riesame della posizione della regione effettuato dalla Commissione europea in base alla media triennale dei dati sul PIL.

15. Se l'aiuto è concesso a una PMI, l'intensità massima potrà essere maggiorata di 20 punti percentuali per l'aiuto accordato a una piccola impresa e di 10 punti percentuali per l'aiuto accordato a una media impresa.

16 Gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli di innovazione possono essere concessi per una durata limitata di cinque anni se l'aiuto è decrescente. L'intensità può ammontare al 100% il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di aiuti non decrescenti, la durata è limitata a cinque anni e l'intensità non deve superare il 50% dei costi ammissibili. Gli aiuti per l'animazione dei poli possono essere eventualmente concessi per un periodo più lungo non superiore a 10 anni; in tali casi nelle nonne attuative di cui all'articolo 8 saranno previste le eventuali condizioni specifiche che dovranno essere rispettate dai beneficiari.

Art. 6.

Cumulo

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo «*de minimis*», secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006. Resta fermo quanto stabilito all'articolo 5, comma 12 con riferimento alla possibilità di ottenere aiuti per altre spese ammissibili.

Art. 7.

Notifica individuale

1. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), per i seguenti progetti:

a) progetti di ricerca e sviluppo e studi di fattibilità per i quali l'importo dell'aiuto supera:

1) se il progetto è prevalentemente di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

2) se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

3) per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

b) progetti di innovazione del processo o dell'organizzazione in attività di servizi, per i quali l'importo dell'aiuto supera 5 milioni di euro per progetto, per impresa;

c) aiuti ai poli d'innovazione superiori ai 5 milioni di euro per polo.

Art. 8.

Procedure di attuazione

1. Con appositi decreti il Ministro dello sviluppo economico definisce, per l'attuazione dei Progetti di Innovazione Industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli altri interventi di propria competenza, i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari, i criteri di selezione e valutazione delle iniziative, con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nonché l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura attuativa.

2. Nei medesimi decreti possono inoltre essere previste, indicazioni ovvero limitazioni specifiche con riferimento:

a) alle tipologie di progetti ed attività ammissibili di cui all'articolo 2;

b) ai termini previsti per la realizzazione dei progetti ed attività;

c) alla forma e alla misura delle agevolazioni di cui all'articolo 5, nonché alle relative modalità di erogazione.

Art. 9.

Attuazione da parte di altre amministrazioni

1. Le Amministrazioni diverse dal Ministero dello sviluppo economico e gli altri soggetti che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, ne danno comunica-

zione preventiva agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonché l'omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale, di quanto previsto dal presente regolamento. I criteri e le modalità per la trasmissione della predetta comunicazione e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio sono fissati dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 10.

Revoche

1. La revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse è disposta, anche a seguito di ispezioni e controlli da parte del Ministero dello sviluppo economico ovvero delle Amministrazioni di cui all'articolo 9, in caso di:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;

b) mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'articolo 6;

c) mancata realizzazione del progetto;

d) in tutti gli altri casi previsti dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 8.

Art. 11.

Relazioni annuali e monitoraggio

1. Il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente regime di aiuti comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità di aiuto.

2. Il Ministero, inoltre, fornisce alla Commissione ogni qualvolta siano concesse agevolazioni in base al presente regime di aiuti per progetti non soggetti all'obbligo di notifica individuale ed il cui importo superi 3 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla concessione delle agevolazioni, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Art. 12.

Divieti

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 marzo 2008

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 398

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, è il seguente:

«845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.».

Note alle premesse:

— Il testo dei commi 842 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono i seguenti:

«841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'art. 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicu-

rando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo.

— Il testo della comunicazione della Commissione europea recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1998, n. 99.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004.

— Il testo della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006.

— Il testo dell'Allegato I al Regolamento (CE) 12 gennaio 2001, n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 10 del 13 gennaio 2001.

Note all'art. 5:

— Il testo degli articoli 2423, 2423-*bis* e 2423-*ter* del codice civile è il seguente:

«Art. 2423 *(Redazione del bilancio)*. — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.».

«Art. 2423-*bis (Princìpi di redazione del bilancio)*. — Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.».

«Art. 2423-*ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico)*. — Salve le disposizioni dileggi speciali per le società che

esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.».

— Il testo del Regolamento (CE) 25 febbraio 2004, n. 364, recante «Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2004, n. L 63.

— Il testo del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, n. L 379.

Nota all'art. 6:

— Per il testo del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998, si veda la nota all'art. 5.

Nota all'art. 7:

— Per il testo della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», si veda la nota alle premesse.

— Il testo degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *e)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1998, n. 99 è il seguente:

Art. 4 *(Procedura automatica)*. — 1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.

2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato all'impresa il diniego all'intervento.

6. L'iniziativa è realizzata nel termine previsto dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa beneficiaria entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria esclusivamente nel caso di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.».

— Art. 5 *(Procedura valutativa)*. — 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

4. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria

dell'iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.».

Art. 6 *(Procedura negoziale)*. — 1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni ditali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico del procedimento.

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 4. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

4. L'atto di concessione dell'intervento può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto dei princìpi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.».

08G0109

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2008.

Conferimento «Alla Memoria», della decorazione della Stella «Al merito del lavoro».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro»;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 143/1992, secondo cui la decorazione può essere conferita ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Vista la sciagura occorsa in data 6 dicembre 2007 presso l'Acciaieria ThyssenKrupp di Torino - linea 5 ove i lavoratori Giuseppe De Masi, Angelo Laurino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Bruno Santino, Antonio Schiavone, Roberto Scola perdevano tragicamente la vita a causa dell'incendio di una vasca di olio bollente per il raffreddamento dei laminati;

Visto il prode e valoroso gesto compiuto dagli stessi lavoratori che, nello strenuo tentativo di domare il fuoco, venivano irrimediabilmente travolti da un'enorme fiammata sprigionata da una tubatura di olio bollente, trasformandosi in torce umane;

Ritenuto di dover onorare e perpetuare il ricordo dei lavoratori Giuseppe De Masi, Angelo Laurino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Bruno Santino, Antonio Schiavone, Roberto Scola deceduti nel tragico infortunio di Torino;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

È concessa, «Alla Memoria», la decorazione della Stella «Al merito del lavoro» ai signori:

Giuseppe De Masi;

Angelo Laurino;

Rocco Marzo;

Rosario Rodinò;

Bruno Santino;

Antonio Schiavone;

Roberto Scola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2008

NAPOLITANO

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

08A03519

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2008.

Conferimento «Alla Memoria», della decorazione della Stella «Al merito del lavoro», ai lavoratori deceduti a causa di tragici avvenimenti presso l'area portuale di Marghera, nello stabilimento del Centro Intermodale Adriatico S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro»;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 143/1992, secondo cui la decorazione può essere conferita ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Vista la tragedia occorsa in data 18 gennaio 2008 nell'area portuale di Marghera, presso lo stabilimento del Centro Intermodale Adriatico S.p.a. ove, nello svolgimento delle operazioni di carico e scarico, perivano i lavoratori Paolo Ferrara e Denis Zanon;

Visto l'eroico e generoso gesto del lavoratore Denis Zanon che, incurante dei pericoli per la propria incolumità, calandosi nella stiva, nell'estremo tentativo di soccorrere il collega in difficoltà ed in procinto di perdere la vita, periva anch'egli per asfissia;

Ritenuto di dover onorare e perpetuare il ricordo dei lavoratori Paolo Ferrara e Denis Zanon, caduti nella sciagura dell'area portuale di Marghera;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

È concessa, «Alla Memoria», la decorazione della Stella «Al Merito del Lavoro» ai lavoratori, deceduti a causa di tragici avvenimenti presso l'area portuale di Marghera, nello stabilimento del Centro Intermodale Adriatico S.p.A.:

sig. Paolo Ferrara;

sig. Denis Zanon.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2008

NAPOLITANO

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

08A03520

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2008.

Conferimento «Alla Memoria», della decorazione della Stella «Al merito del lavoro».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro»;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 143/1992, secondo cui la decorazione può essere conferita ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Visto il tragico incidente occorso in data 3 marzo 2008 presso la ditta Truck Center di Molfetta ove, per cause connesse alle operazioni di lavaggio di un'autocisterna periva il lavoratore Guglielmo Mangano;

Visto l'eroico gesto di solidarietà compiuto dai compagni di lavoro Michele Tasca, Luigi Farinola, Biagio Sciancalepore, Vincenzo Altomare che, incuranti dei gravi rischi per la propria incolumità, si attivavano con coraggio e determinazione nel tentativo di soccorrere il collega, trovando la morte anch'essi;

Ritenuto di dover perpetuare ed onorare la memoria dei lavoratori Guglielmo Mangano, Michele Tasca, Luigi Farinola, Biagio Sciancalepore, Vincenzo Altomare caduti nella sciagura di Molfetta;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

È concessa, «Alla Memoria», la decorazione della Stella «Al Merito del lavoro» ai signori:

Guglielmo Mangano;

Michele Tasca;

Luigi Farinola;

Biagio Sciancalepore;

Vincenzo Altomare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2008

NAPOLITANO

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

08A03521

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 2008.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro», con il titolo di «Maestro del lavoro», anno 2008, a lavoratori italiani residenti all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

Berni Bruno: Spaghetti House - Londra;

Brigida Antonio: Snam Progetti S.p.A. - Tripoli;

Capretta Carlo: Ugine &Alz Groupe Arcelor - Chatelet;

Cernecca Fulvio: East Rand Property Minery - Boksburg;

Costa Damiano: Ibm Nederland BV - Amsterdam;

Costanzo Vincenzo: Jaconello Ltd - Surrey;

D'Ettorre Giuseppe: Ansaldo Nucleare S.p.A. - Creys Malville;

Faratro Modestino: Sutton and Merton NHS - Pinewood Lodge;

Ferla Nunzio: GEMS Metaalwerken BV - Vorden;

Gennaro Santo: Ditta Lampferhoff - Gelsenkirchen Horst;

Guglieri Pietro: Hotel l'Horizon - Jersey;

Guizzetti Celestino: Badinotti Chile S.A. - El Tepual Puerto Montt;

Lenoci Sabino Mario: Techinit S.p.A. - Tripoli;

Mangano Corrado: Spedizioni internazionali - Krefeld;

Masi Umberto Nicola: Plessei's - Swindon;

Monfardini William: Consorzio Eurosam - Fontenay aux Roses;

Onida Roberto: Colbond -Arnhem;

Paganini Ermete: Sodexho Prestige UK - Londra;

Pellegrini Ernesto: London Hilton on Park Lane - London;

Piras Serafino: Ford Werke GmbH - Colonia;

Porcedda Salvatore: Alcan Packaging Zutphen BV - Zutphen;

Reggio Costantino: Maurice & Hendrik Dutilh Tours - Izmir;

Sabatino Domenico: Stoeltje Diamonds - Amsterdam;

Sottovia Rino: Renè Mathez S.A.- Chene Bougeries;

Strappazzon Antonio: Claudio D'Orlando S.A. - Ginevra;

Turco Vito: Hayes Lemmerz Werke GmbH - Konigswinter;

Visentin Leone: Rober (Pty) Ltd - Gauteng;

Zuccarelli Onelio: Jean Bernard Entreprise - Laxou.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2008

NAPOLITANO

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

08A03518

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 2008.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro», con il titolo di «Maestro del lavoro», anno 2008, a lavoratori residenti nel territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del Lavoro» a:

RATTO	Enio	Casinò de la Vallée spa - Saint Vincent
RIZZOTTO	Mario	Società Nazionale Cogne spa - Aosta
TROPIANO	Michele	Socetà Italiana per Azioni Traforo del Monte Bianco- Courmayeur
ACTIS	Valter	Fata spa - Pianezza
AGOSTO	Luciana	Michelin Italiana spa - Torino
ANDORNO	Luciano	Sanitari Pozzi Ginori spa - Gattinara
ANSELMO	Gian Franco	Michelin Italiana spa - Fossano
BANINO	Alberto	Sinterama spa - Sandigliano
BARAZZUOL	Giancarlo	Comecart spa - Cuneo
BERTOLONE	Giovanni	Alenia Aeronautica spa - Torino
BONA	Giulia Maria	Fiat Group Automobiles spa - Torino
BOSSOLA	Marina Vilma	A.P.S.A.C.I. - Orbassano
BOTTERO	Roberto	Iveco spa - Torino
BRUSTIA	Giovanni	Foster Wheeler Italiana spa - Corsico
CALIGARIS	Luigi	Ferrero spa - Alba
CAMMILLERI	Giovanni	Momo Dante e Figli snc - Santhià
CANDELA	Giuseppe	Renault Italia spa - Torino
CAPOLICCHIO	Lino	Alenia Aeronautica spa - Torino
CAVALLO	Anna	Michelin Italiana spa - Cuneo
CAVALLOTTO	Paola	Ferrero spa - Alba
CAVAZZINI	Gilberto	Alenia Aeronautica spa - Torino
CIOFFI	Giorgio	Luxottica srl - Lauriano
COGGIOLA	Franco	Michelin Italiana spa - Torino
COLANTUONI	Antonio	Vestebene-Miroglio spa - Alba
CONTI	Giuseppina	Confagricoltura - Vercelli
COSTAMAGNA	Bartolomeo	Ferrero spa - Alba
DEMICHELI	Alberto	Ditta De Marco Giovanni – Pozzolo Formigaro
DI MASCIO	Zaira	RBM spa - Colleretto Giacosa
DONADELLO	Elsa Erminia Maria	A.P.S.A.C.I. - Orbassano
FARINAZZO	Giuseppe	Fiat Group Automobiles spa - Torino
FAVATI	Andrea	Self srl –Rivalta di Torino
FERRERO	Lorenzo	Fiat Auto spa - Torino
FINAMORE	Michele	C.E.I.M. di L. Forte snc - Vercelli
FINOCCHIARO	Giuseppe	Thales Alenia Space Italia spa - Torino
FIOCCHI	Maria Serena	Società Gestione Periodici srl – Novara

FRANZONI	Franca	Associazione Irrigazione Est Sesia – Novara
GALFRE'	Renato	Merlo spa - San Defendente
GALLO	Rosalba	Fata spa - Pianezza
GALVAGNO	Agostino	Michelin Italiana spa - Fossano
GENTA	Pier Luigi	Fiat Powertrain Italia srl - Torino
GIACOSA	Aldo	Fiat Group Automobiles spa - Torino
GIAROLA	Valentino	Avio spa - Rivalta di Torino
GRADILONE	Carmine	Alenia Aeronautica spa - Torino
GRASSO	Pasquale	Ferrero spa - Alba
LA LUNA	Anna Maria	Pininfarina spa - Grugliasco
LANZA	Venerina	Lanificio F.lli Cerruti spa - Biella
LAVAGNO	Paolo	Michelin Italiana spa - Alessandria
LEONI	Fabrizio	Meme Electronic Materials spa – Novara
LESCA	Claudio Roberto	Vodafon Omnitel N.V. - Corsico
LIGUORO	Vincenzina	Wabco Automotive Italia srl – Collegno
MADDALENO	Maria Luisa	Metzeler Automotive Profile Sistems Italy spa - Ciriè
MAGRI	Renzo	Giacomini Comm. Alberto spa – Piedimulera
MANDIROLA	Franco	Itedi spa - Torino
MANGANELLO	Vera	Intesa San Paolo spa - Torino
MARRANDINO	Pier Franco	Banca C.R. Asti spa - Asti
MASOTTI	Attilio	Fiat Group Automobiles spa - Torino
MELOTTI	Rosa Anna	Tessitura di Quaregna-Ghione srl – Quaregna
MICHELIS	Ezio	Vestebene-Miroglio spa - Alba
MORAGLIO	Rita	Ferrero spa - Alba
MURZIO	Giuseppe	Avio spa - Rivalta di Torino
NARDINI	Renzo	Sud-Chemie Catalysts Italia srl – Novara
ORSO	Enzo Vittorino	Peradotto Carlo Alberto srl – Prascorsano
PEIRETTI	Leonardo	Pininfarina spa - Grugliasco
PELLO'	Dario	Deaprinting - Officine Grafiche Novara spa - Novara
PONZANO	Mario Claudio	Michelin Italiana spa - Alessandria
RAPALINO	Ernesto	S.A.M. spa - Alba
REMOTO	Diego	Sandretto Industrie srl in A.S.-Grugliasco
SACCHET	Sandra	Lanificio F.lli Cerruti spa - Biella
SANDRINO	Fernando	Michelin Italiana spa - Fossano
SARTORE	Graziella	Emmebi Ricambi srl - Torino
SARTORI	Lorenzo	Maserati spa - Modena
SELLA	Giovanni	Riseria Monferrato spa – Villanova Monferrato
SPEZZI	Giuseppe	Ansaldo Signal spa - Piossasco
STERPONE	Caterina	Ferrero spa - Alba
STOCCHI	Bortolino	Sanitari Pozzi Ginori spa - Gattinara
TAGLIABUE	Milena	Fiat Group Automobiles spa - Torino
TARTARI	Claudio	Tyco Electronics AMP Italia spa-Collegno
TOMBOLATO	Daniela	Aegis Media Italia spa - Torino

VANZINI	Gian Mario	Sambonet Paderno Idustrie spa – Orfengo
VERCELLI	Maria Caterina	Enel Servizi srl - Torino
VINCI	Giuseppe	GFT Net spa - Torino
VIOLA	Augusto	Sud-Chemie Catalysts Italia srl – Novara
VITRUGNO	Pietro	Pininfarina spa - Torino
ALLEVI	Teresa Giovanna	Abb Sace spa - Lenno
ALMASIO	Giorgio	Alenia Aermacchi spa – Venegono Superiore
ANNONI	Vittorio	Seco spa - Guanzate
BAGGI	Giuseppe	Bobst Group Italia spa - Milano
BALLARINI	Gabriele	CBI Factor spa - Milano
BATTINI	Massimo	Alenia Aermacchi spa – Venegono Superiore
BERNARDO	Luigi	Electrolux spa - Solaro
BERTOCCHI	Attilio	Istituto Italiano Edizioni Atlas spa – Bergamo
BERTOLETTI	Amleto	Gewiss spa - Cenate Sotto
BIANCHI	Corrado	Alfa Romeo spa - Arese
BIGAZZI	Franco	Esso Italiana srl - Milano
BOCCHI	Arrigo Mario	Siemens Italia spa - Milano
BOGANI	Laura	Omya spa - Milano
BOLLINI	Dario	Galileo Avionica spa - Milano
BOLZONI	Pietro	Leaf srl - Cremona
BONARDI	Giancarlo	Conti Complett spa – Brignano Gera d'Adda
BONETTI	Sandro	Iveco spa - Suzzara
BONOMETTI	Pierangelo	Soc.Coop. Habitat - Brescia
BOSCO	Marina	Banca Nazionale del Lavoro spa – Milano
BOTTARINI	Gianfranco	Agusta spa - Samarate
BUFFO	Giuseppe	Innocenti spa - San Donato Milanese
CAIMI	Marco	Electrolux spa - Solaro
CANZIANI	Carlo	SIAC spa - Cavaria con Premezzo
CALTAGIRONE	Giuseppe	Sirti spa - Milano
CAPELLI	Carlo	Schneider Electric spa - Stezzano
CAPOFERRI	Luciano	Sesaab Editrice spa - Bergamo
CARBONI	Mercede	Confindustria Monza e Brianza - Monza
CARCANO	Giancarla	Galileo Avionica spa - Milano
CAROPRESE	Francesco	Atm spa - Milano
CARRA	Zelinda	Fiat Iveco spa - Brescia
CARRETTA	Franco	Munksjo Paper spa - Besozzo
CASABURI	Daniela	Associazione Industriale - Cremona
CASOTTO	Massimo	Munksjo Paper spa - Besozzo
CASTELLARIN	Giovanni Carlo	Galileo Avionica spa - Milano
CELLEMME	Bruno	Agusta spa – Cascina Costa di Samarate
CHIARELLA	Teresa Rita	Mars Italia spa - Assago
CHIARI	Enrico	Romano Abele sas - Brescia
CHIUCCHI	Nicolina	Abb Sace spa - Milano
CIANCI	Anna Maria	Sma spa - Rozzano
CODEN	Giacomino	Poliform spa - Inverigo

COLOMBO	Mario Luigi	Agusta spa – Cascina Costa di Samarate
COLOMBO SPERONI	Paolo	Agusta spa – Cascina Costa di Samarate
COMOTTI	Marino	Gewiss spa - Cenate Sotto
CORTI	Francesco	Az. Agr. Groppelli Società Semplice Bagnolo Cremasco
COSTANZI	Fausto	Palazzoli spa - Brescia
CREMONESI	Donata	Termokimik Corporation spa- Milano
CRISCIONE	Giuseppe	Perstorp spa - Castellanza
CRISTINI	Maria Assunta	Palazzoli spa - Brescia
DASSI	Orazio	Autonovara srl - Seregno
DAVO'	Evanna	Ibm Italia spa - Segrate
de GIROLAMO	Luigi	Edison spa - Milano
DELLA GIUSTINA	Claudio	Unione Commercio - Milano
DE NOVELLIS	Maria Grazia	Buhler spa - Segrate
DEL MOLINO	Rinaldo	Salumificio Rigamonti spa – Montagna in Valtellina
DILUCCA	Nicola	Enichem spa - San Donato Milanese
DISARO'	Claudio	Telecom Italia spa - Milano
DOLEZZAL	Maurizio	Ami Italia srl - Castellanza
DONATI	Giancarlo	Global Radiatori sas - Rogno
DUBINI	Giovanna	Malinverno srl - Como
ERBA	Mario	Banca Popolare di Sondrio scarl – Sondrio
FAVARO	Filippo	Sari sas - Gussago
FERRARI	Pompeo	Iveco spa - Brescia
FERRARI	Rosalinda	Tiche Porcellane d'Arte srl - Usmate
FERRETTI	Luciano	Alfa Romeo spa - Arese
FERRETTI	Ombretta	Leopold srl - Milano
FINOTELLI	Gian Pietro	Pirelli spa - Milano
FLACCADORI	Giancarlo	Egidio Galbani spa - Casale Cremasco
FONZI	Maria Francesca	Vebe Elettromeccanica spa – Borgo San Giovanni
FUMAGALLI	Renato	Alleanza Assicurazioni spa - Milano
GAIETTA	Gian Piero	Officina Meccanica Sigma spa – Vigevano
GALEOTTI	Loredana	Lubiam Moda per Uomo spa Mantova
GALVANI	Pierluigi	Levoni spa - Castellucchio
GATTI	Biagio	Franchi Costruzioni Edili srl – Sannazzaro de' Burgondi
GIACOPINI	Renzo	Sirti spa - Milano
GIPPONI	Celestino	Credito Commerciale spa - Milano
GIUDICI	Maria Chiara	Sirti spa - Milano
GRAZIOLI	Angelo	Siemens spa - Milano
GUASCONI	Giovanna	Asm spa -Pavia
GUSMINI	Alfredo	Ubi Banca scpa - Bergamo
IMONTI	Carmine	Ferrovie Nord spa - Milano
KLUZER	Ettore Maria	Atm spa - Milano
LACCHINI	Carlo	Vebe Elettromeccanica spa – Borgo San Giovanni
LICINI	Osvaldo	N & W Global Wending spa – Valbrembo
LONGONI	Alberto	Abb Sace Instrumentation spa - Lenno

LUCCHESINI	Massimo	Alenia Aermacchi spa – Venegono Superiore
LUCISANO	Rosario	Tecnimont spa - Milano
MACCARI	Ruggero	Iveco spa - Brescia
MACCARINI	Piero	Unione Industriali - Pavia
MAGGIONI	Rinaldo	Agnati spa - Vimercate
MAGNI	Eugenio	Atm spa - Milano
MANTEGAZZA	Alessandro	Alfa Romeo spa - Arese
MANTOAN	Claudia	Unione Commercio - Milano
MANZONI	Antonio	Novem Car spa - Bergamo
MARINI	Gianfranco	Mazzucchi srl - Brescia
MARIOTTI	Alfredo	CEU Centro Esposizioni Ucimu spa – Milano
MARONI	Giancarlo	Alenia Aermacchi spa – Venegono Superiore
MARTIGNONI	Giuseppina	Galilelo Avionica spa - Milano
MARTINI	Cipriano	Amsa spa - Sesto San Giovanni
MAZZOLENI	Antonio	Uberti spa - Gardone Val Trompia
MERLETTI	Luigi	Agusta spa – Cascina Costa di Samarate
MIGLIORIN	Giorgio	Meca spa - Busto Arsizio
MIRABELLI	Saverio	Alleanza Assicurazioni spa - Milano
MOLTENI	Maria Renata	Generale Gestione Immobili srl – Monza
MORETTI	Maria Grazia	Beretta spa - Gardone Val Trompia
MORO STABILINI	Michelangelo	Citroen Italia spa - Milano
NARDUZZO	Valerio	GE Consumer Industrial spa - Milano
NEBULONI	Evelina	Farotto sas - Milano
ORLANDINI	Liliane Marie	Bondioli & Pavesi spa - Suzzara
OTTOLINI	Attilio	Leaf Italia srl - Cremona
PAGANELLI	Giuseppe	Atm spa - Milano
PALMERO	Giuseppe	Img srl - Milano
PASSANI	Enzo	Comer Industries spa - Reggiolo
PERDUCA	Piero	Siemens Water Technologies spa – Casteggio
PERI	Virgilio Diego	Cartemani Italia spa - Curno
PERUZZOTTI	Ruggero	Agusta spa – Cascina Costa di Samarate
PIAZZALUNGA	Luigi	Impr. Ing. G. Pandini srl - Bergamo
PINNA	Ponziano	Bolpagni Reginaldo & C. sas - Brescia
PIZZORNO	Vittorio	Cardusio Fiduciaria spa Gruppo Unicredit - Milano
POLTRONIERI	Giorgio	Air Liquide Italia spa - Milano
PORTIOLI	Rizieri	Iveco spa - Suzzara
QUARENGHI	Miriam	Abb Sace spa - Bergamo
RADAELLI	Cristiano	Nokia Siemens spa - Milano
RANZINI	Claudio	Bracco spa - Milano
REDAELLI	Giovanni	Valli & Valli spa - Renate
RESCONI	Roberto	Iveco spa - Brescia
RESTELLI	Marcellino	Aerimpianti Gruppo Ansaldo spa – Milano
RODERI	Daniele	Nokia Siemens spa - Milano
RONDOLINI	Fiorenzo	Alstom Ferroviaria spa – Sesto San Giovanni
ROSSI	Doriano	Corneliani spa - Mantova

ROTA	Cesare	Banca Popolare di Cremona spa – Cremona
ROTA	Tiziana	A.A.B. - Bergamo
SACCANI	Paolo	Polimeri Europa spa - Mantova
SACCHI	Pietro	Banca Provinciale Lombarda spa – Begarmo
SANNA	Claudio	Raffineria Metalli Guzzi spa – Villa Carcina
SARDELLI	Federico	Riganti spa - Solbiate Arno
SAVINI	Giuseppe	Grossi e Speier spa - Milano
SCAINI	Mario	Magni Plast spa - Brugherio
SCOTTI	Silvana	Anima - Milano
SCARPA	Evelina	Unione Commercio - Milano
SCUDELETTI	Giulio	Edison spa - Sesto San Giovanni
SELVA	Franco Cesare	Enel Distribuzione spa - Milano
SEVERI	Giuseppe	Ibm spa - Segrate
SIRECI	Nicasio	Electrolux spa - Solaro
SOLERA	Leonardo	Alstom Ferroviaria spa – Sesto San Giovanni
SPACONE	Dario	Impregilo spa - Sesto San Giovanni
SPADARO NORELLA	Rodolfo	Finanziaria Breda spa - Milano
SPINELLI	Antonio	Ori Martin spa - Brescia
SPINELLI	Lina	Compbell srl - Meda
SPREAFICO	Barbara	Invernizzi e Tomei srl - Pescate
TAGLIABUE	Moreno	Selex Communication spa - Milano
TAGLIORETTI	Luigi Antonio	Clariant spa - Milano
TRESSI	Bortolo	Tecnimont spa - Milano
TURCI	Fulvio	Polimeri Europa spa - Mantova
VAGO	Gian Angelo	Sirti spa - Milano
VARCO	Mirella	Abb Sace spa - Milano
VAGLIO PRET	Paolo Roberto	Alstom Transport spa – Sesto San Giovanni
VASSENA	Piercarlo	Dell'Era Ermanno e figlio srl – Valmadrera
VAVASSORI	Giuseppe	CNA - Bergamo
VENDRAMIN	Giuseppe	Ibm spa - Segrate
VERONI	Fabio	Enel Distribuzione spa - Milano
VIDALI	Maria Luisa	Perstorp spa - Castellanza
VOLPI	Maurizio	IMS Deltamatic spa - Calcinate
CHESSLER	Romano	Edison spa - Mezzocorona
DI PAOLO	Adriano	Informatica Trentina spa -Trento
FOPPIANI	Angelo Giuseppe	Dow Italia srl - Milano
GASPERINI	Sergio	Cantine Mezzocorona scarl – Mezzocorona
MARCHELLI	Lucia	Banca di Trento e Bolzano spa - Trento
PIAZZA	Marco	Cartiere del Garda spa - Riva del Garda
ROBOL	Marcello	Luxottica srl - Rovereto
SCHIAVON	Domenico	Funivie Madonna di Campiglio spa – Madonna di Campiglio
TAMANINI	Carmen	Autostrada del Brennero spa - Trento
VANZETTA	Fabio	Fedrigoni Cartiere spa - Arco
ARMELLINI	Riccarda	Banca di Trento e di Bolzano spa – Bolzano
COMPLOI	Otto	Cassa Raiffeisen scarl – Selva di Val Gardena

GARZISI	Rosa Maria	Az. Agricola Cafa coop. - Merano
GRIMALDI	Antonio	Iveco spa - Bolzano
MAIR	Alois	GKN Driveline spa - Brunico
MICHELOTTO	Igino	Thun spa -. Bolzano
NAPIONE	Francesco	Fondiaria Sai spa - Bolzano
SCIENZA	Mauro	Edison spa -Bolzano
THALER	Hubert	Roner Distillerie spa - Termeno
WOLF	Karl	Cantina Vini soc. coop.- Merano
AIRAGHI	Carlo	Tosi srl - San Giovanni Lupatoto
ALESSI	Giulio	Pillon Impianti srl - Este
AMBROSO	Luigi	Riello spa - Legnago
BALIVIERA	Mario	Electrolux Professional spa – Conegliano
BARICHELLO	Flavio	Banca di Credito Cooperativo Trevigiano scarl - Vedelago
BELLONI	Achille	Euroventilatori International spa – San Pietro Mussolino
BELLONI	Paola	Apindustria Verona - Verona
BELLUCO	Pier Paolo	Aermec spa - Bevilacqua
BETTIN	Mario	Ilsa Pacifici Remo spa – San Donà di Piave
BETTIN	Sergio	Nuova Magrini Galileo spa – Battaglia Terme
BOLZONI	Mario	Capital Ferro spa - Valli di Chioggia
BORIN	Paolo	Banca Popolare Friuladria spa – Pordenone
BRAGGION	Daniela	Euroconciaria srl - Arzignano
BRESSANIN	Emiliano	Comalat srl - Cartigliano
BROTTO	Valentino	Industria Conciaria Europa spa – Tezze sul Brenta
CALIARI	Giuseppe	RE.LE.VI. spa - Rodigo
CAMPAGNARO	Adolfo	Mediagraf spa - Noventa Padovana
CEOLIN	Maria Letizia	Padovafiere spa - Padova
CESTARI	Giuliana	Nuova Iva srl - Arquà Polesine
CHIAVEGATO	Lucio	Sirp spa - Cologna Veneta
CIMETTA	Silvano	Electrolux Home Products Italy spa – Porcia
CORONA	Paolo	Luxottica srl - Agordo
CROZZOLIN	Silvana	Serramenti F.lli Botter di Botter Rino – Roncade
CUSINATO	Roberto	Castel Mac spa - Castelfranco Veneto
DA DEPPO	Ernesto	Safilo spa - Longarone
DAI PRA	Giangiacomo	Eraclit-Venier spa - Porto Marghera
DALLA TIEZZA	Orsola	Funivie Tofana e Marmolada spa Cortina d'Ampezzo
DE ACETIS	Alberto	Alleanza Assicurazioni spa – Padova
DELL'ANDREA	Enrico	Electrolux Home Products Italy spa – Porcia
DILARIA	Paola	Telecom Italia spa - Mestre
D'INCA'	Italo	Az. Agr. "La Pellegrina spa" - Quinto
DORIGO	Sandro	Luxottica srl - Agordo
ERTOLA	Giancarlo	Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro spa - Vicenza

FACCHIN	Flavio	Officine Tosoni Lino spa – Villafranca di Verona
FIORAVANZO	Mariano	Piaggio & C. spa - Noale
FRIGO	Egidio	Asfo spa - Chiuppano
GIACOBBO	Paolo	Vimar spa - Marostica
GIBBIN	Veneranda	Nuova Iva srl - Arquà Polesine
GNATA	Gianluigi	Enel Produzione spa - Fusina
GOTTARDI	Mario	Serenissima srl - Mansuè
GUIDOLIN	Roberto	Fisam srl - Romano d'Ezzelino
LEARDINI	Bruno	Sierra spa - Isola della Scala
LIGHEZZOLO	Paolo	Zurich Insurance Company S.A. – Padova
LISIERO	Carlo	Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana S.C.- Campodarsego
MACCAGNAN	Dario	Piave Maitex spa - Feltre
MANZARDO	Rinaldo	Cartiere Burgo group spa - Treviso
MENEGHELLO	Bruno	Telecom Italia spa - Mestre
MENEGHIN	Alfio	Inoxveneta spa - Vittorio Veneto
MOCELLIN	Rossana	Alpes - Inox spa - Bassano del Grappa
MORANDIN	Maurizio	Cons. Agrario di Treviso e Belluno scarl - Castagnole di Paese
NICOLETTO	Dino	Ocem srl - Este
OLIVIERI	Giuseppe	BDF Industries spa - Vicenza
PACCHIEGA	Paolo	Capital Ferro spa - Valli di Chioggia
PASQUAL	Gianni	Caffaro Chimica srl - Torviscosa
PASQUINI	Laura	Polimeri Europa spa - Ferrara
PAVAN	Gianni	Enel Distribuzione spa - Mestre
PAVINI	Armanda	Irsap spa - Arquà Polesine
PENACINI	Gaetana	Gallian & Galleran srl - Verona
PERIOTTO	Sauro	Enel Distribuzione spa - Mestre
PIOVAN	Lucio	Sierra spa - Isola della Scala
PIZZEGHELLO	Pasquale	Rolle spa - Albignasego
PULESE	Giovanni	Sidermarghera spa - Marghera
RIDOLFI	Gianni	Fischer Italia srl - Padova
RIZZETTO	Romeo	Alenia Aeronavali spa - Tessera
RIZZO	Luigino	Cons Agrario di Treviso e Belluno scarl - Castagnole di Paese
ROS	Giulio	Mareno-Ali spa - Mareno di Piave
RUOSO	Ivan Giovanni	F.lli Pedol spa - Conegliano
SALERNI	Germano	Assicurazioni Generali spa – Mogliano Veneto
SANTINELLO	Giorgio	Aermec spa - Bevilacqua
SCOMAZZON	Ilario	Ascom Servizi srl - San Donà di Piave
SEGAFREDO	Matteo	Enel Sole srl - Padova
SIMIONI	Claudio	Fantin Angelo srl - Istrana
TAGLIABOSCHI	Vincenzo	3A Antonini spa - Verona
TAMIOZZO	Maria Grazia	Gemmo spa – Arcugnano
TINEBRA	Nicolo	Banca Nazionale del Lavoro spa – Mestre
TOSO	Maurizio	Lilli srl - San Martino Buon Albergo
TRISTO	Paolo	Michelin Italiana spa - Tribano
TROMBINI	Gino	Erede Siderurgica Adriese di Bonvicini Antonio-Valliera di Adria
VACCARI	Maurizio	Santo Passaia srl - Villafontana
VALENTI	Antonio	Esso Italiana srl - Padova

VALERIO	Flavio Angelo	Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro spa - Vicenza
VINCI	Francesco	Danieli Management srl - Venezia
ZAMBONI	Luciano	Santo Passaia srl - Villafontana
ZAMPIERI	Giampaolo	Fincantieri Cantieri Navali Italiani spa Marghera
ZUFFELLATO	Franco	Casa Vinicola Zonin spa - Gambellara
ALBERTI	Andrea	Santarossa spa - Villanova di Prata
BELTRAME	Giorgio	Cassa Rurale e Artigiana scarl – Manzano
BERTOLO	Giancarlo	Farid Industrie spa - Fiume Veneto
BIGNOTTI	Marirosa	Electrolux Zanussi spa - Porcia
BONETTI	Vilma	S.I.O.T. spa - San Dorligo della Valle
CADENARO	Libero	Fincantieri Cantieri Navali Italiani spa-Monfalcone
CALLIGARIS	Amedeo	Telecom Italia spa - Gorizia
CAMILLI	Angelo	Nuova IN.F.A. spa - Aviano
CICCIARELLA	Dorina	Galileo Avionica spa – Ronchi dei Legionari
EVIANI	Ilva	Ilcam spa - Cormons
FUMI	Egidio	Snaidero Rino spa - Majano
GERIN	Roberto	Trieste Trasporti spa - Trieste
LATTANZIO	Alfonso	Fincantieri Cantieri Navali Italiani spa Trieste
MAGLICA	Adriana	Fincantieri Cantieri Navali Italiani spa Trieste
MONTE	Gianfranco	Eaton srl - Monfalcone
MUZZATTI	Armando	Savio Macchine Tessili spa – Pordenone
NOVACCO ZELCO	Fulvia	Assicurazioni Generali spa - Trieste
ORLANDO	Roberto	Electrolux Italia spa - Pordenone
PIATTO	Carlo	ACC spa - Pordenone
ROSEANO	Danilo	Banca Nazionale del Lavoro spa – Udine
SAIN	Nevio	Eaton srl - Monfalcone
SANAPO	Renato	Italcementi spa - Trieste
TAMBOSCO	Sergio	Vidoni spa - Tavagnacco
TONIOLO	Giuseppe	Gervasoni spa - Pavia di Udine
URSELLA	Mario	Ferriere Nord spa - Osoppo
VENIR	Giovanni	Snaidero Rino spa - Majano
BARTOLINI	Giovanna	Confindustria - Genova
BERNARDINI	Ottavio	Techno Sky srl - Genova
BORDO	Pasquale	Ansaldo Energia spa - Genova
CACCIALUPI	Anita	Ansaldo Energia spa - Genova
CALZOLARI	Cesare	Tenova spa – Genova
CAPATO	Francesco	Rimorchiatori Riuniti Porto srl – Genova
CARDELLINI	Umberto	Selex Communications spa - Genova
CARRA'	Alfio	Selex Sistemi Integrati spa - La Spezia
CIMPRI	Marisa	Oto Melara spa -La Spezia
CORBANI	Marco	Diebold Italia spa - La Spezia
CORSIGLIA	Antonino	Elsag Datamat spa - Genova
COTTINI	Giuliano	Mbda Italia spa - La Spezia
CROVATTO	Francesco	Interporto Romano spa - Roma
CUNEO	Renato	Oto Melara spa - La Spezia

FERRANDO	Giuseppe	Esso Italiana srl - Vado Ligure
FIORINI	Pilade	Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari spa- La Spezia
GAZZANO	Silvio	Centro Stampa Offset sas - Chiusanico
GAZZELLI	Sergio	Fintecna spa - Genova
GORGONE	Salvatore	AMAIE spa - Sanremo
GRANDIS	Mauro	Fincantieri Cantieri Navali italiani spa Muggiano
LATTANZI	Gino Angelo	CNA - Genova
MAJOCCO	Fulvio	Banca Nazionale del Lavoro spa – Genova
MALASPINA	Angelo	Rfi spa - Genova
MORA	Lorenzo	Telecom Italia spa - Savona
PIATTONI	Dario	Selex Communications spa - Genova
POGGIO	Giovanni	Banca Carige spa - Genova
RAGNI	Mauro	Selex Sistemi Integrati spa - Genova
RUSCIGNI	Benito	Casino' di Sanremo spa - Sanremo
SALTALAMACCHIA	Fortunata	ABG International srl - Genova
SASSO	Roberto	Eni spa - Genova
SIBOLDI	Lucio	Banca Passadore & C. spa - Genova
SOLETTI	Elvietta	Elsag Datamat spa - Genova
ZUNINO	Cesare	Datasiel spa – Genova
AGNOLETTI	Giorgio	Alpi spa - Modigliana
ALBORESI	Gianni	Tintoria Lux spa - Carpi
ALLEGRI	Giorgio	Crown Aerosols Italia srl -Spilamberto
AVONI	Alberto	Veronesi srl - San Giorgio di Piano
BAIESI	Roberta	Bemotor srl - Bologna
BASCHIERI	Roberto	Banca Popolare Emilia Romagna scarl Modena
BEGHELLI	Nadia	Datalogic spa - Lippo di Calderara
BELTRANDI	Mirca	La Perla srl - Bologna
BERTOLANI	Paolo Giuseppe	Confcommercio – Reggio Emilia
BERTOLINI	Roberto	Mars Italia spa - Reggio Emilia
BETTI	Moreno	Camst scarl - Villanova di Castenaso
BIONDI	Pietro	Banca Carim spa - Rimini
BOCCHI	Fabrizio	Impresa Pizzarotti & C. spa - Parma
BOMPANI	Daniela	Telecom Italia spa - Bologna
BORGHI	Mauro	Moss srl - Reggio Emilia
BOTTAZZI	Silvano	Landi Renzo spa - Cavriago
BOTTI	Remo	Yara Italia spa - Ferrara
BRIGANTI	Massimo	Rintal spa - Forlì
BUSSOLARI	Giuseppe	Industria Macchine Automatiche spa – Ozzano Emilia
CACCIALANZA	Sergio	RDB spa - Pontenure
CANDINI	Tiziano	Enel Distribuzione spa - Bologna
CANTONI	Meris	Caprari spa - Modena
CARPI	Daniele	Cometal spa - Casale dei Mezzani
CASADEI	Ermanno	Antonelli srl - Cesena
CASARINI	Paola	Enel Distribuzione spa - Bologna
CAVAZZUTI	Riccardo	Coem spa - Fiorano Modenese
CONTI	Claudio	Sem Group spa - Rimini
CONTI	Gabriele	Greci Industria Alimentare spa - Parma
DAVOLI	Danilo	Conchiglia spa - Reggio Emilia
DEL MONTE	Mauro	MD Micro Detectors spa - Modena

DELNEVO	Alba	Nuovamacut Service srl – Reggio Emilia
DIEMMI	Carlo	Cariparma e Piacenza spa - Parma
DOTTI	Daniela	Officine Meschieri srl- Concordia sul Secchia
FABBRI	Ermete	Alfa Wasserman spa - Bologna
FABBRI	Pietro	Celli spa - Ospedaletto di Coriano
FORNI	Gabriele	Az. Agricola Tizzano srl- Casalecchio di Reno
FOSCHI	Milena	Perini Legnami snc - Cesena
GALLI	Stefano	Telecom Italia spa - Bologna
GALLO	Carmine	Az. Agricola Sito Novo - Calendasco
GIULIANI	Giorgio	Tellure Rota spa - Formigine
GIVA	Gian Paolo	CNH Italia spa - Modena
GOTTARDI	Gianni	Officine Pellegrini srl - Calderara di Reno
LAGHI	Franca	Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna spa - Forlì
LORI	Domenico	Polimeri Europa spa - Ferrara
LUCIANI	Luigi	Elektrosistem srl - Cento
LUSUARDI	Marinella	Brevini Pawer Transmission spa – Reggio Emilia
MALAVOLTI	Lorenzo	Usco spa - Modena
MANDRIOLI	Renato	Legacoop - Bologna
MANZOLI	Pietro	Soc. Agricola Cavazzini e Cotti- Jolanda di Savoia
MARANI	Emilio	Safta spa - Piacenza
MENARINI	Cesare	Unicredit spa - Milano
MOGLIA	Angelo	Barilla G&R Fratelli spa - Parma
MOLINAROLI	Giuseppe	Molinaroli Costruzioni snc - Piacenza
MONELLI	Armando	Lombardini srl - Reggio Emilia
NALDI	Doriano	Pelliconi e C. spa - Ozzano Emilia
NEGRETTI	Arturo	Electrolux Home Products Italy spa – Forlì
NOTO	Aldo	Ina Assitalia spa - Reggio Emilia
NUTI	Quinto	Electrolux Home Products Italy spa – Forlì
PACE	Manlio	Banca Nazionale del Lavoro spa – Reggio Emilia
PANTALEONI	Tiziano	Arti Grafiche De Pietri srl – Castelnovo di Sotto
PARABOSCHI	Giovanni	Saipem spa - San Donato Milanese
POLITI	Gianfranco	Mascagni spa - Casalecchio di Reno
PONTICELLI	Fernanda	Pasticceria Pelacci - Traversetolo
PRETI	Gian Carlo	OMP Off. Mecc. di Precisione srl – Cassana
PRETOLANI	Mario	Confederazione Italiana Agricoltori – Ravenna
ROSSI	Gianfranco	Credito Cooperativo di Cesena e Ronta scarl - Cesena
SABATTINI	Fabio	Off. Dondini Vittorio sas – Sala Bolognese
SANDRI	Roberto	Sirti spa - Bologna
SANTI	Marinella	MTN spa - Carpi
SAPORETTI	Ivano	Sica spa - Alfonsine

SARTINI	Sergia	SCM Group spa - Rimini
SAZZINI	Carla	Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio scarl – San Benedetto del Querceto
SCHIARETTI	Marziano	Pelliconi e C. spa - Ozzano Emilia
TARRONI	Andrea	Sica spa - Alfonsine
TARTARI	Nello	Solvay Chimica Italia spa - Ferrara
TAZZIOLI	Ezio	Elettromeccanica Tironi srl - Modena
TIPELLI	Enzo	Ing Ferrari spa - Modena
VATTERONI	Alessandro	Praoil Oleodotti Italiani spa - Genova
VERSARI	Doriano	Pantieri srl - Meldola
VIGNALI	Vitaliano	Caseificio Soc. Nuova Martignana – Modena
ZANOTTI	Giovanna	Reglass spa – Minerbio
ANDREOTTI	Ferdinando	Alba Nuova scarl – San Giuliano Terme
BACCI	Valerio	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite spa - Firenze
BANCHI	Franco	Telecom Italia spa - Firenze
BASSANO	Giovanni	Exxon Mobil srl - Livorno
BERNARDELLI	Loreno	Sofidel spa - Lucca
BERSANI	Daniele	Fondiaria - Sai spa - Firenze
BERTOLINI	Aldo	Laboratori Baldacci spa - Pisa
BIENTINESI	Manuela	Garzelli Assicurazione & C.sas – Livorno
BILLI	Marina	Confartigianato - CO.SP.AR - Arezzo
BILLI	Valentino	Sofidel spa - Porcari
BUCCHIONI	Enrico	Oto Melara spa - La Spezia
CANIGIANI	Giunto	Laviosa Chimica Mineraria spa Livorno
CANUTI	Anna	Floramiata spa - Piancastagnaio
CHECCHI	Daniela	Confartigianato - Firenze
CHECCUCCI	Paolo	Fondiaria - Sai spa - Firenze
CHERUBINI	Nello	Enel Distribuzione srl - Siena
CORTI	Romano	Selex Communications spa - Firenze
DANESI	Enzo	Bedini Roberto Enzo snc Fossola Carrara
DE CARLO	Donato	Alma spa - Campi Bisenzio
DERI	Mauro	Solvay Chimica Italiana spa – Rossignano Solvay
DOTTORI	Pio Francesco	Cottosenese spa - San Quirico d'Orcia
DRAGONI	Gino	Banca CR Firenze spa - Arezzo
FAGNANI	Luciano	Consorzio Agrario di Siena scarl – Siena
FANFANI	Piero	Aon spa - Firenze
FANTINI	Maurizio	Abb Sace spa - Firenze
FERNANDEZ	Anna	Telecom Italia spa - Viareggio
FONTANELLI	Gianfranco	Mukki spa - Firenze
GIANNELLI	Raoul	O.C.E.M. srl - Firenze
LENCIONI	Giampiero	Coats Cucirini srl - Lucca
LIBONE	Vincenzo	Sirti spa - Lucca
MANNUCCI	Bruno	Piaggio & C. spa - Pontedera
MARCHI	Alessandro	Kme Italy spa - Fornaci di Barga
MARCOVALDI	Marcello	Autostrade per l'Italia spa - Firenze
MARTELLUCCI	Giovanni	Kme Italy spa - Fornaci di Barga

MARTIGNONI	Loris	Enel Servizi srl - Pomarance
MARTINI	Fiorella	Solvay Chimica Italiana spa – Rossignano Solvay
MAZZETTI	Roberto	Tessiltoschi spa - Prato
MENCHERINI	Silvio	Confagricoltura - Arezzo
MENCHI	Laurentino	Enel Distribuzione spa - Firenze
MILANI	Pietro	Walker & Zanger West Coast Ltd srl – Marina di Carrara
NASSI	Fabio	Piaggio & C. spa - Pontedera
NATALE	Maria Rosa	Laboratori Baldacci spa - Pisa
NICCOLAI	Giovanni	Banca della Maremma scarl - Grosseto
OLMO	Carlo	Rama spa - Grosseto
PALLINI	Franco	Harry's Bar srl - Firenze
PETRONCINI	Walter	Banca Nazionale del Lavoro spa Firenze
PETTINELLI	Gianna	Fondiaria - Sai spa - Firenze
POCCETTI	Loris Vito	SOL.MAR spa - Scarlino
RICCI	Roberto	Apuania Corsi srl - Carrara
ROSSI	Cristina	Fondiaria - Sai spa - Firenze
RUSTICHINI	Roberto	Galileo Avionica spa - Campi Bisenzio
SACCHINI	Luciano	Banca Etruria scarl - Arezzo
TANTURLI	Franco	S.M.A. spa - Firenze
TAVANTI	Marcello	Mely's Maglieria srl - Olmo
TIRINNANZI	Lucia	Fondiaria - Sai spa - Firenze
TUCCI	Stefano	Selex Communications spa - Firenze
VALENTINI	Romano	Kme Italy spa -Fornaci di Barga
VANNINI	Andrea	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite spa - Firenze
ANGELONI	Palmina	Trenitalia spa - Ancona
BANCI	Tiziana	TVS spa - Fermignano
BATTISTONI	Arcangelo	Trenitalia spa - Ancona
BECCACECE	Giuseppe	SO.GE.MI spa - Osimo
CICCARELLI	Franco	Distilleria Varnelli spa - Pievebovigliana
COPPARI	Gabriele	CNH Italia spa - Jesi
CUCCO	Teresa	TVS spa - Fermignano
DI PAOLANTONIO	Rosalba	Laipe spa - Tolentino
DUBBINI	Terzilio	Gatto spa - Camerano
GASPARINI	Maurizio	CNH Italia spa - Jesi
GIORGETTI	Paolo	Banca Antonveneta spa - Recanati
LAMBERTUCCI	Lorenzina	Cementificio Cosmo Seri - Colmurano
LORENZETTI	Osmano	Siva srl - Osimo
MANTINI	Giovanni	Equitalia Marche Uno spa - Ancona
MARTINELLI	Agostino	TVS spa - Fermignano
MONTESI	Olivio	Cooperlat Gruppo Fattorie Italia soc.coop.agricola - Jesi
PACE	Silvano	Banca di Ancona scarl - Ancona
PALANCA	Luigi	Jolly Hotel spa - Ancona
PARISANI	Michele	Carisap spa - Ascoli Piceno
PIERLEONI	Luciano	Sicap spa - Calmazzo di Fossombrone
PIZZICHINI	Giuseppe	Acraf spa - Ancona
RAPONI	Fernando	Poltrona Frau spa -Tolentino
RIPANTI	Paolo	Rfi spa - Ancona
SABBATINI	Graziella	Clementoni spa - Recanati
SAVELLI	Roberta	TVS spa - Fermignano

SERRANI	Oriana	Cotognini srl - Macerata
SOCINOVI	Walter	Giuseppe Ascoli & Figli spa - Ancona
VALENTE	Laura	Giuseppe Ascoli & Figli spa - Ancona
AGNELOTTI	Sergio	Tintoria Schultze spa – Ponte San Giovanni
BANELLA	Francesco	Nestlè Italiana spa - San Sisto
BARBANERA	Cesare	Nestlè Italiana spa - San Sisto
BARBINI	Alberto	Rfi spa - Ancona
BIANCONI	Stefano	Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni spa - Terni
CAPOCCI	Gianfranco	S.A.C.I. spa - Ponte San Giovanni
CAPPELLA	Pietro	Associazione Industriali di Perugia – Perugia
CAPUCCINI	Maria Antonietta	Cantine Lungarotti srl - Torgiano
CIURNELLI	Bruno	F.lli Betti snc – Santa Maria degli Angeli
COSTANZI	Vincenzo	Officine Bosco Industrie Meccaniche spa - Terni
DOTTORI	Adriano	Azienda Trasporti Consorziali spa – Terni
FRIZZA	Giancarlo	Alleanza Assicurazioni spa - Orvieto
GIGLIONI	Marino	Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni spa - Terni
PANIZZI	Franco	Renzacci spa - Città di Castello
PAOLETTI	Dino	Fornaci Briziarelli Marsciano spa – Marsciano
PROPERSI	Mario	Enel Distribuzione spa - Firenze
ROMPIETTI	Lamberto	Nuova Terni Industrie Chimiche spa – Nera Montoro
SABBA	Marcella	SO.GEST.I. srl - Perugia
SPEZIALI	Marcello	Mifa sas - Valfabbrica
TOGNELLINI	Fausto	Nestlè Italiana spa - San Sisto
ZAMPONI	Renzo	Officine di Trevi sas - Borgo Trevi
ZUCCHETTA	Mario	S.A.C.I. spa - Ponte San Giovanni
ABU GABAL	Enayat	Fiat Sava spa - Roma
ALIMONTANI	Gustavo	Banca di Credito Cooperativo "S. Felicita M." - Affile
AMATI	Bruno	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
ANGELICI	Roberto	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
ASCIONE	Massimo	Banca del Fucino spa - Sora
BAGAGLINI	Giacomo	Cassa Risparmio Provincia di Viterbo Viterbo
BAGLIONI	Settimia	Exxonmobil Mediterranea srl - Roma
BARBARISI	Vincenzo	Enel Distribuzione spa - Latina
BENISIO	Roberto	Alitalia Servizi spa - Fiumicino
BIANCHI	Ugo	Mbda Italia spa - Roma
BLASI	Antonio	Agip Petroli spa - Roma
BONDI	Angelo	Atac spa - Roma
CAIAZZO	Aniello	Intesa San Paolo spa -Latina
CALICCHIA	Massimo	Klopman International srl - Frosinone
CARNEVALI	Luigino	Techno Sky srl - Roma
CARRADORI	Marcello	Galileo Avionica spa - Pomezia
CASABURI	Immacolata	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
CECCARELLI	Silviano	Banca Nazionale del Lavoro spa – Latina

CELESTE	Franco	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa - Roma
CHIAPPETTA	Liberato	Sirti spa - Roma
CHIAVARI	Angelo	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa - Roma
CIANCOTTI	Luigi	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
COCCO	Stefania	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa - Roma
COLLA	Giorgio	Gambro Dasco spa - Latina
CONCUTELLI	Vincenzo	Agusta spa - Frosinone
CUCCODORO	Dario	Cassa Edile di Viterbo - Viterbo
D'AURIA	Salvatore	Ibm Italia spa - Roma
DE GUIDI	Luciano	Consorzio Agrario Provinciale scarl – Viterbo
DE MATTHAEIS	Giancarlo	Kodak spa - Roma
DE MICO	Ornello	Cotral spa - Roma
D'ERCOLE	Silvino	Galileo Avionica spa - Roma
D'ERRICO	Emanuele	Mbda Italia spa - Roma
DI GIANFILIPPO	Enzo	Ericsson Telecomunicazioni spa – Roma
DI MARIO	Vincenzo	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa - Roma
D'OTTAVI	Nadia	Galileo Avionica spa - Pomezia
ERCOLANI	Gianni	Todini Costruzioni Generali spa – Roma
FABIAN	Paola Elisa	Alitalia Servizi spa - Fiumicino
FARRONI	Antonio	Coop. Pantano fra Prod. Agr.S.C. – Tarquinia
FEDELE	Luigi Franco	Thales Alenia Space Italia spa - Roma
FERRACUTI	Fabrizio	Telecom Italia spa - Roma
FIGLIUZZI	Bruno	Mbda Italia spa - Roma
FLAMINI	Marcello	Atac spa - Roma
FORMICHETTI	Gino	Alcatel Lucent Italia spa - Cittaducale
FORTUNI	Salvatore	Banca del Cimino spa - Viterbo
FRANCHITTI	Maria Luisa	Banca Nazionale del Lavoro spa – Roma
FRISICARO	Maurizio	Ericsson Telecomunicazioni spa – Morena
FRUSTACI	Concetta	Telecom Italia spa - Roma
GALIANO	Bruno	Acea spa - Roma
GARDI	Fernanda	Esso Italiana srl - Roma
GIOVANAZZI	Augusto	Accenture Hr Services spa - Roma
GIOVANNETTI	Dante	Telecom Italia spa - Roma
IANNONE	Francesco	Enel Distribuzione spa - Frosinone
LAZZARINO DE LORENZO	Antonino	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio scarl - Roma
LIZI	Maria Grazia	Saplo spa – Pomezia
LORI	Anna	Banca Nazionale del Lavoro spa – Roma
MACIOCIA	Giuseppe	Klopman International srl - Frosinone
MANONI	Enzo	Oftalmica Galileo Italia spa - Roma
MARAGLIANO	Lorenzo	Esso Italiana srl - Roma
MARCOZ	Fulvio Augusto	Alenia Marconi Systems spa - Roma
MIRTELLA	Nicolina	Eta-Ro spa - Roma
MONACELLI	Maria Giovanna	Selex Sistemi Integrati spa - Roma

MONTORSELLI	Mirella	Travertino Conversi srl - Guidonia
NARCISI	Sandro	Enel spa - Roma
NAVARRA	Iole	Carivit spa - Viterbo
NERONI	Fiorella	Alenia Aeronautica spa - Roma
PADULA	Giuseppe	Ina Assitalia spa - Roma
PARIS	Giulio	Starwood Hotels - The Westin Excelsior Roma - Roma
PAOLETTI	Mario	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
PATANE'	Vanda	Mbda Italia spa -Roma
PATERNI	Simonetta	Finmeccanica spa - Roma
PELLEGRINI	Paolo	Saba Italia spa - Roma
PERSIA	Giampiero	Ibm Italia spa - Roma
PETRONGARI	Sergio	Alleanza Assicurazioni spa - Terni
PICCO	Giancarlo	Enel Distribuzione spa - Roma
PIERINI	Celestino	Esso Italiana srl - Roma
PIERUCCI	Dante	Enel Servizi srl - Roma
RASO	Giuseppe	Ideal Standard Industriale srl – Roccasecca
REA	Sergio	Key Safety Systems srl - Colleferro
ROSCETTI	Attilio	Thales Alenia Space Italia spa - Roma
ROSSI	Marco	Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite spa- Roma
RUSPI	Luigi	Klopman International srl - Frosinone
SACINO	Donato Antonio	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
SAGNOTTI	Maurizio	Italgas spa - Roma
SCALERA	Fulvio	Alenia Aeronautica spa - Roma
SCHERILLO	Vincenzo	Galileo Avionica spa - Pomezia
SCHETTINO	Pasqua	Crown Closures Italy srl - Aprilia
SIMONETTI	Maurizio	Min - Max Elettronica srl - Vazia
SIMONETTI	Michele	Selex Sistemi Integrati spa - Roma
SPAGNOLI	Daniela	Telecom Italia Sparkle spa - Roma
STACCHI	Maurizio	Elsag Datamat spa - Roma
STEFANONI	Antonio	Ricci Costruzioni srl - Viterbo
TANGREDI	Donata	Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite spa-Pomezia
TORTORA	Vittorio	Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite spa-Pomezia
TOSCANI	Michele	Sistemi Informativi spa - Roma
VARI	Anna	Thales Alenia Space Italia spa - Roma
VARSALLONA	Guido	Daimler Chrysler Italia spa - Roma
VOLPICELLI	Sabato	Verlicchi Nino & Figli spa – Zola Predosa
CAPITANI	Pompeo	Ausimont spa - Bussi
CAPOFERRI	Pietro	Cifoni Domenico srl - Teramo
CARAMANICO	Francesco	Alleanza Assicurazioni spa - Chieti
CAVICCHIA	Roberto	Edison spa - San Giovanni Teatino
CIULLI	Pasquale Mario	Trenitalia spa - Avezzano
DI CESARE	Giovanni	Di Sante Mobili e Arredi srl – San Nicolò a Tordino
DI GIOVACCHINO	Antonio	Trenitalia spa - Jesi
ESPOSITO	Giovanna	Di Sante Mobili e Arredi srl – San Nicolò a Tordino
FEBBO	Adamo	Telecom Italia spa - Pescara
LA SELVA	Elio	Del Proposto srl - Pescara
MAGALETTA	Maria Teresa	Sip spa - Sulmona

MINCIONE	Giovanni	Sanpaolo IMI spa - Teramo
ORTOLANO	Germano	Telecom Italia spa - Pescara
PISTILLI	Filippo	Cifoni Domenico srl -Teramo
REITANO	Salvatore	Arnoldo Mondadori Editore spa – Roma
ROSA	Dario	Assoservizi spa - L'Aquila
SIMONE	Maria Teresa	Selex Communications spa - L'Aquila
SOLARI	Concezio	Trenitalia spa - Pescara
SPARACO	Pompeo	Alcatel Italia spa - Vimercate
TADDEI	Rita	Selex Communications spa - Chieti
VISCO	Aldo	Burgo spa - Chieti
BRUNETTI	Mario	Enel Distribuzione spa - Campobasso
COLAGIOVANNI	Giovanna	Polito Centro Servizi srl - Campobasso
DI NINNO	Giuseppe	Impresa Costruzioni " Heinrich - Hatt – Haller" - Zurigo
PETTA	Giuseppina	Rai spa - Campobasso
SANTORO	Pasquale	Fiat Powertrain Tecnologies spa – Termoli
VERRECCHIA	Rino	Enel Distribuzione spa - Agnone
ALTIERI	Cosimo	Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici spa - Eboli
AMABILE	Ciro	Telecom Italia spa - Napoli
AMENDOLA	Arturo	Ansaldo Signal spa - Napoli
APOLITO	Vincenzo	Meditel srl - Battipaglia
APUZZI	Mauro	San Paolo Banco di Napoli spa – Napoli
ASPIDE	Nicolino	Circumvesuviana srl- Napoli
AURIEMMA	Giovanna	Alenia Aeronautica spa – Pomigliano d'Arco
BARBARANO	Guglielmo	Telecom Italia spa - Napoli
BARONE	Aldo	Ericsson Telecomunicazioni spa – Napoli
BOZZELLA	Pietro	spa Strega Alberti Benevento – Benevento
CAMPESE	Bruno	Selex Sistemi Integrati spa - Fusaro
CAPASSO	Anna	Alenia Aeronavali spa - Capodichino
CASTALDI	Gabriele	Alcatel Lucent spa - Battipaglia
CATALDO	Francesco	Mbda Italia spa - Fusaro
CERNELLI	Giuseppe	Credem spa - Napoli
CHIOLA	Giuseppe	Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici spa - Eboli
CIAMPI	Vincenzo	Irisbus Iveco Italia spa – Valle Ufita Flumeri
COCOZZA	Emma	Mbda Italia spa - Fusaro
COLAPS	Salvatore	Circumvesuviana srl- Napoli
COLETTA	Mario	Enel Distribuzione spa – Nola
COPPETO	Rosa	San Paolo Banco di Napoli spa – Napoli
COPPOLA	Felice	Alenia Aeronautica spa – Pomigliano d'Arco
CORCIONE	Francesco	Alenia Aeronautica spa – Pomigliano d'Arco
CORRADO	Luca	Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici spa - Eboli
D'AIELLO	Carmela	Mbda Italia spa - Fusaro

DE LUCA	Sergio	Zenith spa - Napoli
DEL GAIZO	Vincenzo	Selex Sistemi Integrati spa - Fusaro
DEL VECCHIO	Enzo	Banca Nazionale del Lavoro spa – Salerno
DI BERNARDO	Antonio	Mbda Italia spa - Fusaro
DI MARCO	Domenico	3M Italia spa - Caserta
DI MEO	Gennaro	Selex Sistemi Integrati spa - Fusaro
DIONISIO	Angelo	Alenia Aeronautica spa – Pomigliano d'Arco
ESPOSITO	Antonio	Alenia Aeronautica spa – Pomigliano d'Arco
ESPOSITO	Vincenzo	Alto Calore Servizi spa - Avellino
FALCONE	Teresa Maria	Pierrel Farmaceutici spa - Capua
FARAONE	Giuseppe	Enel Distribuzione spa - Avellino
FARINA	Salvatore	G.R.N. General Rettifica Nocerina snc Pagani
FERRARA	Vincenzo	Alenia Aeronautica spa - Casoria
FIORENZO	Giovanni	Alenia Aeronautica spa - Napoli
FIORINO	Rosalia Teresa	Mbda Italia spa - Bacoli
GALLOTTA	Giovanni	Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici spa - Eboli
GIACCOLI	Carmine	Antonio Petti fu Pasquale spa – Nocera Superiore
GIOBBE	Crescenzo	San Paolo Banco di Napoli spa – Napoli
GIORDANO	Giuseppe	Proma srl - San Nicola La Strada
GRAVANTE	Domenico	DSM Capua spa -Capua
IORIO	Salvatore	Alenia Aeronautica spa – Pomigliano d'Arco
LANZA	Giuseppe	Air Liquide Italia Produzione spa Caserta
LA TILLA	Carlo	Alenia Aeronavali spa - Napoli
LICCARDI	Giovanni	Alenia Aeronautica spa - Casoria
MADDALONI	Franco	Alenia Aeronautica spa – Pomigliano d'Arco
MENICOZZI	Giuseppe	Irisbus Iveco Italia spa – Valle Ufita Flumeri
MIELE	Antonio	Selex Sistemi Integrati spa - Giugliano
NAPONIELLO	Domenico	Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici spa - Eboli
PANARESE	Nicolino	Etac srl - Benevento
PEZZELLA	Sossio	Socib spa - Capua
PININO	Annamaria	F. Ferrajoli & C. srl - Nocera Inferiore
PUGLIA	Pasquale	Mbda Italia spa - Fusaro
REA	Lorenzo	FMA srl - Pratola Serra
RINALDI	Giuseppe	Nokia Siemens Network spa – Marcianise
RIZZO	Antonio	Selex Sistemi Integrati spa - Fusaro
SALVATORE	Vincenzo	Etac srl - Benevento
SANTOPAOLO	Luigi	Selex Sistemi Integrati spa - Giugliano
SCIOSCIA	Antonio	Alenia Aeronautica spa - Nola
SCOTTI	Mario	Italferr spa - Napoli
SIMEONE	Angelo	Mbda Italia spa - Fusaro
SINISI	Tommaso	Cofathec Servizi spa - Marcianise
STAMPA	Geremia	Enel spa - Napoli

TARCHINI	Clarice	Telecom Italia spa - Napoli
TURCO	Salvatore	Autostrade Meridionali spa - Napoli
VALENTE	Edoardo	Mbda Italia spa - Fusaro
VELOTTO	Salvatore	Alenia Aeronautica spa – Pomigliano d'Arco
VIGORITO	Renato	Telelia Sud srl - Napoli
ADESSO	Corrado	Polimeri Europa spa - Brindisi
ALESSI	Mario Sebastiano	General S.B.A. srl - Taranto
ATTANASIO	Giovanni	Syndial spa - Brindisi
BACCA	Alberto	S.T.P. Brindisi spa - Brindisi
BALESTRA	Cosimo	Soavegel srl - Francavilla Fontana
BAUCO	Roberto	Iveco spa - Foggia
CAFFIO	Luigi	Depo spa - Taranto
CALAPRICE	Maria	Ferrovie Appulo-Lucane srl - Bari
CALORE	Giovanni	C.T.P. spa - Taranto
CANETTI	Mario	Banca Nazionale del Lavoro spa – Taranto
CARPINO	Giovanni	Ilva spa - Taranto
COLAMARIA	Michele	Amica spa - Foggia
D'ARMENTO	Franco	Trenitalia spa - Bari
DESIO	Francesco	Magneti Marelli Powertrain spa – Modugno
D'INVERNO	Rocco	Alenia Aeronautica spa - Foggia
DIOCESANO	Anna	Enel Servizi srl - Bari
ELEFANTE	Francesco	Avio spa - Brindisi
FALSANISI	Franco	Banca Popolare Puglia e Basilicata scarl- Altamura
FIGLIOLIA	Tomaso	API - Bari
GIANNONE	Carlo	Syndial spa - Brindisi
GRASSI	Renato	Sanofi Aventis spa - Brindisi
GUIDO	Armando	Salver spa - Brindisi
LA RICCIA	Vincenzo	Amica spa - Foggia
LONGO	Roberto	Agusta Westland spa - Brindisi
MARELLI	Maria Giuliana	Quarta Caffè spa - Lecce
MARIELLA	Giacomo	Augusta Westland spa - Brindisi
MARINELLI	Vito	Fintecna spa - Taranto
MARSANO	Rita	Romano spa - Matino
MARZANO	Pasquale	La Lucente spa - Modugno
MASELLI	Michele	Amenduni Nicola spa - Modugno
MASTROPIETRO	Guglielmo	Rfi spa - Bari
MASTROVITO	Filippo	Banca Popolare di Bari scarl - Bari
MATTEO	Vincenzo Rocco	Avio spa - Brindisi
MORETTI	Leonardo	Enel Servizi srl - Bari
MUSCATELLO	Francesco	Enipower spa - Brindisi
NIGRO	Domenico	Alenia Aeronavali spa- Brindisi
NUNZIANTE	Cosimo	Acquedotto Pugliese spa - Bari
OCCHINERI	Luigi Tommaso	Avio spa - Brindisi
OLIVA	Leonardo	Edilcass spa -Cisternino
PAGLIONICO	Biagio	Lavorport scarl - Bari
PALAIA	Silvio	Alenia Aeronavali spa - Brindisi
PALMIERI	Macario	Praoil Oleodotti Italiani spa - Taranto
PALMISANO	Donato	Trenitalia spa -Taranto
PALOMBA	Luigi	Trenitalia spa -Taranto
PALOMBO	Guido	Enel Servizi srl - Bari
PARROTTO	Lucio	Miniera Bois du Gazier - Marcinelle

PETRALIA	Giuseppe	Ferservizi spa - Taranto
PEZZUTO	Giuseppe	Quarta Caffè spa- Lecce
PISONE	Rocco	Bancapulia spa - San Severo
QUARTA	Raffaele	CNH Italia spa - Lecce
RAHO	Francesco	Ditta Di Vergori - Lecce
RICCIARDI	Giovanni Battista	Ente Autonomo Fiere di Foggia – Foggia
RIGANTE	Demetrio	Rai Way spa- Bari
SANTACROCE	Vito	Cerlikon Grazano Drive System spa – Modugno
SCALERA	Maria Concetta	Sanofi Aventis spa - Brindisi
SIBILIA	Giovanni	Telecom Italia spa - Bari
STEFANELLI	Francesco	Brindisi Servizi Generali scarl – Brindisi
UNGARO	Liliana	Quarta Caffè spa- Lecce
VADRUCCI	Vincenzo	Ferrovie del Sud Est - Lecce
VOX	Giuseppe	Merck Sharp & Dohme spa - Bari
ZOCCO	Giuseppe	Ferrovie del Sud Est - Lecce
BUONCRISTIANO	Giuseppe	Tipolitografia di Olita Rocco & C. sas Potenza
COLUCCI	Francesco Paolo	Barilla G. & R. Fratelli spa - Matera
LEMMO	Vladimiro	Società Antonio Perretti spa - Potenza
LORUSSO	Francesco	Enel Distribuzione spa - Potenza
MECCA	Franco	De Vivo spa - Potenza
NIDITO	Maria Assunta	Banca di Roma spa - Potenza
PASCARETTA	Felice	Acquedotto Lucano spa - Potenza
SANTARSIERO	Rocco	Banca di Roma spa - Potenza
SORANNO	Angelo	O.M.C.M. srl - Pisticci
TAVOLARO	Rosa	Enel Servizi srl - Potenza
VIOLA	Nunzio	Rai spa - Potenza
ADINOLFI	Walter	Enel Servizi srl - Catanzaro
ADORNATO	Carmela	Mauro Demetrio spa – Villa San Giovanni
AMADDEO	Gioconda	Acem spa - San Gregorio
ANFOSSI	Silvio	Syndial spa - Crotone
ASTORINO	Marcello	Abramo Holding srl – Caraffa di Catanzaro
AULICINO	Carmela	Enel Servizi srl - Catanzaro
BRUTTO	Francesco	Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna srl - Catanzaro
CARISTI	Antonino	Ansaldo Breda spa - Omeca
CAPOGRECO	Leonardo	Enel Distribuzione spa – Reggio Calabria
CAROLEO	Renato	Telecom Italia spa - Catanzaro
GRECO	Giuseppe	Sasol Italy spa - Crotone
LAFACE	Pasquale	Rfi spa - Reggio Calabria
LARATTA	Raffaele	Telecom Italia spa - Catanzaro
MANFREDI	Antonio	Syndial spa - Crotone
MARCELLI	Rosanna	Enel spa - Reggio Calabria
NEVONE	Pietro	Banca Carime spa - Cosenza
NISTICO'	Giuseppe	CO.MA.C. srl - Soverato
PERNA	Anna Maria	Telecom Italia spa - Cosenza
PERRONE	Nicola	Enel Distribuzione spa - Cosenza
PIRRO'	Massimo	Cibus srl - Catanzaro
PISTOIA	Vittorio	Enel Distribuzione spa - Catanzaro

RIGHINI	Ferdinando	Intesa Sanpaolo spa - Catanzaro
SANTOSTEFANO	Giuseppe	Telecom Italia spa - Locri
SIRENA	Elio	Telecom Italia spa - Cosenza
VINCITORE	Maria Francesca	Telecom Italia spa - Cosenza
ARMAFORTE	Giulia	Enel Servizi srl - Palermo
AUCI	Tommaso	Telecom Italia spa - Palermo
BADAGLIACCA	Antonio Bonaventura	Enel Sole srl - Palermo
BARBAGALLO	Vittorio	Praoil Oleodotti Italiani spa - Palermo
BARTILOTTI	Vincenzo	Kone spa - Gravina di Catania
BASILE	Santo	Sasol Italy spa - Augusta
BELLINO	Paolo	Syndial spa - Priolo
BLANCATO	Cesario	Sasol Italy spa - Augusta
BRECI	Sebastiano	Syndial spa - Priolo
BRIGNONE	GBattista Angelo	Telecom Italia spa - Agrigento
CARACAPPA	Luigi	Enel Distribuzione spa - Palermo
CASCINO	Giovanni	Enel Servizi srl - Palermo
CASCONE	Salvatore	Enel Distribuzione spa - Ragusa
CASTIGLIONE	Domenico	Enel Distribuzione spa - Agrigento
CASTRO	Alfio	Enel Distribuzione spa - Lentini
CHIAPPARA	Giovanna	Enel Distribuzione spa - Palermo
CHIARENZA	Carmelo	Telecom Italia spa - Catania
CONSOLI	Francesco	Telecom Italia spa - Catania
DIANA	Calogero Melchiorre	Enel Distribuzione spa – Piazza Armerina
DI BILIO	Paolo	Enel Distribuzione spa - Caltanissetta
DI MAGGIO	Ignazio	Telecom Italia spa - Palermo
DI STEFANO	Sebastiano	Italcementi spa - Catania
FORESTA	Rosario	Enel Distribuzione spa- Palermo
GETULIO	Gesualdo	Syndial spa - Priolo
GIACOMARRA	Francesco	Enel Servizi srl - Palermo
GRANCAGNOLO	Giuseppe	Enel Distribuzione spa - Lentini
GUAGLIARDITO	Francesco	Enel Servizi srl - Palermo
IACONA	Maria Carmela	F.lli Averna spa- Caltanissetta
INZERAUTO	Salvatore	Pietro Barbaro spa – Palermo
LA DELFA	Salvatore	Enel Distribuzione spa - Catania
LA PLACA	Girolamo	Telecom Italia spa - Catania
LIOTTA	Franco	Enel Distribuzione spa - Acireale
LO PRESTI	Antonello Gaetano	Sasol Italy spa - Augusta
LUI	Ferdinando	Halley Consulting srl - Catania
MACALUSO	Margherita	Banca Nazionale del Lavoro spa – Palermo
MARGAGLIONE	Alfonso	Telecom Italia spa - Palermo
MIGLIORE	Giuseppe	Trenitalia spa - Palermo
MIRAGLIA	Mario	F.lli Averna spa - Caltanissetta
NASSISI	Angelo Antonino	Banco di Sicilia spa - Catania
OLIVERI	Salvatore	Enel Distribuzione spa - Trapani
OLIVO	Renato Antonino	Enel Distribuzione spa – Sant'Agata di Militello
PELUSO	Francesco	Esso Italiana srl - Augusta
PISCIOTTA	Ciro	Credito Siciliano spa - Acireale
POLIZZI	Giacomo	Banca di Credito Cooperativo di Altofonte – Altofonte
PRIVITERA	Salvatore	AnsaldoBreda spa - Omeca
PULVIRENTI	Salvatore	Enel Distribuzione spa - Adrano
ROSAS	Luciano	Ausonia srl - Marsala

RUGGIRELLO	Giuseppe	Enel Distribuzione spa - Trapani
SCAMPORRINO	Salvatore	Esso Italiana srl - Augusta
SERRA	Emanuele	Sasol Italy spa - Augusta
SICILIANO	Lino	Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei - Mazzarino
STABILE	Benedetto	Enel Distribuzione spa - Alcamo
TARANTINO	Vincenzo	Enel Distribuzione spa - Palermo
TRAINA	Rosario	Enel Servizi srl - Catania
VARGETTO	Giovanni	Galileo Avionica spa - Palermo
VITALI	Salvatore	F.lli Averna spa - Caltanissetta
ALBA	Mario	Rfi spa - Cagliari
CADAU	Michele Angelo	Banco di Sardegna spa - Sassari
CARDONE	Carlo	Enel Distribuzione spa - Cagliari
CAREDDU	Antonio	Corona Bruno - Oristano
CARTA	Antonio	Cooperativa S. Efisio srl - Siniscola
CUBEDDU	Costantino	Enel Distribuzione spa - Nuoro
ESPOSITO	Giuseppe	Polimeri Europa spa - Sarroch
ETZO	Tomaso	Coop. Agr.Cantina Mandrolisai – Sorgono
FADDA	Carletto	Italcementi spa - Scala di Giocca
GIONGO	Antonio	Saras spa - Sarroch
LILLIU	Rinaldo	Proges Sud Sardegna srl - Sarroch
MACCIONI	Ester	Banco di Sardegna spa - Cagliari
MANIAS	Enrico	Banco di Sardegna spa - Tortolì
MASIA	Giovanni Antonio	Italcementi spa - Scala di Giocca
MURGIA	Giosuè	Saras spa - Sarroch
NATIVO	Carmelo	Proges Nord Sardegna srl – PortoTorres
OLLA	Efisio	Cooperativa S. Efisio srl - Siniscola
ORRU'	Anna	Casa di Cura San Salvatore - Cagliari
PINNA	Angelo	Saras spa - Sarroch
PIRAS	Anna Rita	Banco di Sardegna spa - Sassari
PODDA	Agostino	Enel Distribizione spa - Cagliari
RUSSU	Gesuino	Syndial spa - Porto Torres
SOTGIU	Ennio	Banco di Sardegna spa - Sassari
ULARGIU	Antonio	Società Italiana Miniere Monte Agruxiau - Iglesias
ZONCA	Raffaele	Italcementi spa -Samatzai

Dato a Roma, addì 22 aprile 2008

NAPOLITANO

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

08A03517

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 marzo 2008.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento della Sezione distaccata di Gaeta del tribunale di Latina.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Roma in data 3 gennaio 2008 prot. 27647/07, da cui risulta che nel periodo compreso dal 2 al 31 luglio 2007 la Sezione distaccata di Gaeta del tribunale di Latina non è stata in grado di funzionare regolarmente per trasferimento del personale e degli arredi in nuovi locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della Sezione distaccata di Gaeta del tribunale di Latina nel periodo compreso dal 2 al 31 luglio 2007 per trasferimento del personale e degli arredi in nuovi locali, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2008

Il Ministro: SCOTTI

08A03513

DECRETO 15 aprile 2008.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota-fax prot. n. 2909/U/2.1.8. in data 8 febbraio 2008 del presidente della Corte di appello di Catania, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di pace di Mineo non è stato in grado di funzionare regolarmente il 31 gennaio 2008 ed il 2 febbraio 2008 per mancanza del personale amministrativo;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo il 31 gennaio 2008 ed il 2 febbraio 2008, per mancanza del personale amministrativo, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 aprile 2008

Il Ministro: SCOTTI

08A03514

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2008.

Adozione di un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari, di importo complessivo pari o superiore al controvalore di € 10.000,00, nonché delle relative specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane, all'Unità di informazione finanziaria, presso la Banca d'Italia, dei dati contenuti nel modello unico di dichiarazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed in particolare l'art. 3, come sostituito dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, il quale

prevede che i trasferimenti al seguito da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), qualora superano l'importo di lire venti milioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, ed in particolare l'art. 5, il quale prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dal citato art. 3 del decreto-legge n. 167 del 1990;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2002, che eleva il limite di importo indicato nel citato art. 3 del decreto-legge n. 167 del 1990 ad euro 12.500;

Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, ed in particolare l'art. 3 il quale prevede che ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante e strumenti negoziabili al portatore per importi pari o superiori ad € 10.000 deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2007, il quale determina in € 10.000 il limite di importo precedentemente fissato in € 12.500 dal decreto ministeriale 17 ottobre 2002, al fine di uniformare la soglia di esenzione relativa ai controlli sui trasferimenti intracomunitari del danaro contante e titoli assimilati a quella stabilita per i trasferimenti extra-comunitari dal citato regolamento (CE) n. 1889/2005;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 125 del 1997, il quale prevede che la dichiarazione di cui all'art. 3 del citato decreto-legge n. 167 del 1990, come sostituito dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, è effettuata in base al modello allegato al medesimo decreto legislativo e altresì prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, può modificare, con proprio decreto, il suddetto modello di dichiarazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 62, in base ai quali le competenze ed i poteri dell'Ufficio italiano dei cambi sono stati trasferiti alla Banca d'Italia ed è stata istituita presso la Banca d'Italia l'Unità di informazione finanziaria (UIF);

Ravvisata l'opportunità di adottare un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e valori mobiliari di importo complessivo pari o superiore ad € 10.000, sia per trasferimenti intra-comunitari sia per i trasferimenti extra-comunitari, e di adottare altresì le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via telematica dall'Agenzia delle dogane all'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia;

Sentiti il Comando generale della Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane, la Banca d'Italia e l'Unità di informazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello, allegato 1, di dichiarazione di trasferimento di denaro contante, titoli e valori mobiliari al seguito di importo pari o superiori ad € 10.000, da rendere ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 n. 1889/2005 e del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono approvate le specifiche tecniche, allegato 2, per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane all'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2008

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro del commercio internazionale
BONINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 334

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI CONTANTE, TITOLI E/O VALORI MOBILIARI
DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE DI € 10.000 (Reg. CE/1889/2005 — DL. 167/90)
Declaration for the transfer of cash and/or securities equal to or exceeding the equivalent of € 10.000

2 - ENTRATA NEL TERRITORIO ITALIANO * - ENTRY IN ITALY ☐ 3 - USCITA DAL TERRITORIO ITALIANO * - EXIT FROM ITALY ☐

4 - DICHIARANTE **** PERSON SUBMITTING DECLARATION***

5 - Cognome
* - *Family name*

6 - Nome
* *First name*

7 - Codice Fiscale
* - *Tax code* (solo per i residenti in Italia) * - *(for Italian residents only)*

8 - Sesso (M/F)
* - *Sex (M/F)*

9 - Luogo di nascita
* - *Place of birth* Per i nati all'estero indicare solo lo Stato * - *People born abroad state country only*

10 - sigla provincia

11 - Data di nascita
* - *Birth date* DD / MM / YYYY

12 - Cittadinanza
* - *Citizenship*

13 - Stato e Com. di Resid.
* - *Country and town of residence* I residenti all'estero devono indicare solo lo Stato * - *Residents abroad state country only*

14 - sigla provincia

15 - Indirizzo/CAP
* - *Address /Zip code* (solo per i residenti in Italia) * - *(for Italian residents only)*

16 - SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL TRASFERIMENTO VIENE EFFETTUATO (se diverso dal dichiarante)
**** PARTY ON WHOSE BEHALF THE TRANSFER IS MADE (IF OTHER THAN PERSON SUBMITTING DECLARATION)***

17 - Cognome
o Rag. Sociale
* - *Family name or Company name*

18 - Nome
- *First name*

19 - Stato e Com. di Resid.
o sede legale
* - *Country and town of residence or registered office* I residenti all'estero devono indicare solo lo Stato * - *Resident abroad must declare only the country*

20 - sigla provincia

21 - Codice Fiscale o Partita IVA
* - *Tax code* (solo per i residenti in Italia) * - *(for Italian residents only)*

22 - Sesso (M/F)
* - *Sex (M/F)*

23 - Luogo di nascita
* - *Place of birth* Per i nati all'estero indicare solo lo Stato * - *People born abroad state country only*

24 - sigla provincia

25 - Data di nascita
* - *Birth date* DD / MM / YYYY

26 - Cittadinanza
* - *Citizenship*

27 - BIGLIETTI BANCA - TITOLI E/O VALORI MOBILIARI * - *BANKNOTES AND/OR SECURITIES*

RISERVATO alla Banca d'Italia
* Bank of Italy use only

28 - TIPO / *Type*	29 - VALUTA / *Currency* e PAESE / *Country*	30 - IMPORTO / *Amount* o VALORE NOMINALE / *Nominal value*	31 - Cod. Tipo / *Type* e Cod Valuta / *Currency*

32 - INFORMAZIONI SUL TRASFERIMENTO DEL CONTANTE, TITOLI, VALORI MOBILIARI
INFORMATION ON THE TRANSFER OF CASH AND/OR SECURITIES

a. - Origine (es. risparmi, vendita immobili, proventi di operazioni commerciali)
** - Origin (i.e. savings, sale of real estates, proceeds of commercial activity)*

b. - Destinatario (se diverso dal dichiarante)
** - Final recipient (if other than person submitting declaration)*

b.1. - Cognome o Ragione Sociale
** - Family name or company name*

b.2. - Nome
** - First name*

b.3. - Nazionalità
** - Nationality*

b.4. - Codice fiscale o Partita IVA (se conosciuti) *Tax code (with known)*

c. - Utilizzo previsto (es. spese turistiche, acquisto immobili, acquisto merci)
** - Intended use (i.e. tourism, purchase of real estates, purchase of goods)*

d. - Itinerario seguito ** - Itinerary*

d.1. - Paese di partenza
** - Country of origin*

d.2. - Eventuali paesi di passaggio
** - Other countries crossed (if any)*

d.3. - Paese di destinazione
** - Country of final destination*

e. - Mezzo di trasporto utilizzato
** - Means of transportation*

☐ Aereo / *By air* ☐ Stradale / *By road* ☐ Ferroviario / *By rail* ☐ Marittimo / *By sea* ☐ Altro / *Other*

33 - Data ** - Date* ___ / ___ / ____ (DD MM YYYY)

Estremi del documento di identificazione
** - Identity document data* ______________________

34 - Firma
- Signature ______________________

Protocollo n.
Data ____________ Ora ____________
RISERVATA ALL'UFFICIO RICEVENTE

La dichiarazione deve essere depositata:

- per i passaggi extracomunitari presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;
- per i passaggi intracomunitari, presso una banca in occasione di un'operazione svolta presso la banca stessa, oppure presso un ufficio doganale, un ufficio postale, un Comando della Guardia di Finanza, entro le 48 ore successive all'entrata nel territorio della Repubblica o entro le 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio della Repubblica. I giorni festivi sono esclusi dal computo di tali termini;
- per i plichi postali, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento del plico.

The declaration must be submitted for the following:

- *to border customs offices for non - EC country entry / exit at the time of crossing;*
- *for an EC country entry / exit, at the bank when the transaction is performed by the that bank, or at the customs office, post office, Guardia di Finanza within 48 hours after entry into Italy or within 48 hours before exit from Italy. Holidays are excluded from the calculation of these deadlines;*
- *for letters, at the time of mailing or within 48 hours after their receipt.*

Sanzioni

- In caso di omessa dichiarazione ovvero di dichiarazione contenente informazioni inesatte o incomplete, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di € 10.000, con un minimo di € 103,29 (art. 3 del Regolamento 1889/2005/CE e art. 5 c.3 del Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990) ed i relativi valori sono soggetti a sequestro (art. 5 ter del Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990). Chiunque ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da € 516,46 a € 5.164,57 (art. 5, comma 8 bis, Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990).

Sanctions

- *in case of failure to produce the declaration or in case of incorrect or incomplete information, the person submitting the same declaration is punished with a sanction amounting to a minumum of € 103,29 up to a maximum of 40% of the value of the transfer exceeding € 10.000 (article 3 of Regulation 1889/2005/EC and article 5, c. 3, of Decree Law 167/1990, transformed in Law 227/1990) and the cash and/or securities can be subject to seizure (article 5 ter of Decree Law 167/1990, transformed in Law 227/1990). Failure to indicate personal data of the person on whose behalf the transfer is made or the reporting of false data shall be punished - except where the act constitutes a more serious offence - by imprisonment from 6 months to a year and by a fine ranging from € 516,46 to € 5.164,57 (art. 5, c. 8 bis, of Decree Law 167/1990, transformed in Law 227/1990).*

Tracciato record per il file contenente le Dichiarazioni di Trasferimento di Denaro Contante, Titoli e/o Valori Mobiliari

Struttura dei record del file

Rif	Descrizione	Posizione Iniziale	Lunghezza Campo	Formato[1]	Struttura	Dominio valori	Riferimento Dichiarazione (Allegato 5)
A	Record di identificazione						
1	Codice Tipo Record	1	1	N		All. 1	
2	Codice Segnalante	2	3	N		All. 1	
3	Descrizione Segnalante	5	6	X		All. 1	
4	Data Segnalazione	11	8	N	AAAAMMGG	All. 1	
5	Numero progressivo dischetto della Segnalazione	19	2	N		All. 1	
6	Data elaborazione	21	8	N	AAAAMMGG	All. 1	
7	Riempitivo	29	594	X		Blank	
B	Record dei Dati						
1	Codice Tipo Record	1	1	N		All. 1	
2	Entrata/Uscita	2	1	X		All. 1	2,3
	Dichiarante						
3	Cognome	3	30	X			5
4	Nome	33	25	X			6
5	Codice fiscale in dichiarazione	58	16	X			7
6	Controllo codice fiscale	74	1	N		All. 1	
7	Sesso	75	1	X		All. 1	8
8	Codice paese di nascita	76	2	X		All. 1, All. 3	
9	Luogo di nascita	78	25	X		All. 1	9
10	Sigla provincia di nascita	103	2	X		All. 4	10
11	Data di nascita	105	8	N	GGMMAAAA		11
12	Codice paese di cittadinanza	113	2	X		All. 1, All.3	
13	Cittadinanza	115	12	X			12
14	Codice paese di residenza	127	2	X		All. 1, All. 3	
15	Luogo di residenza	129	25	X		All. 1	13
16	Sigla provincia di residenza	154	2	X		All. 4	14
17	Indirizzo di residenza	156	22	X			15.a
18	C.A.P. residenza	178	5	N			15.b
	Titolare Operazione						
19	Cognome o ragione sociale	183	60	X			17
20	Nome	243	25	X			18
21	Codice paese residenza/sede legale	268	2	X		All. 1, All. 3	
22	Luogo residenza/sede legale	270	25	X		All. 1	19
23	Sigla provincia di residenza/sede legale	295	2	X		All. 4	20
24	Codice fiscale in dichiarazione	297	16	X			21
25	Controllo codice fiscale	313	1	N		All. 1	
26	Sesso	314	1	X		All. 1	22
27	Codice paese di nascita	315	2	X		All. 1, All. 3	
28	Luogo di nascita	317	25	X			23
29	Sigla provincia di nascita	342	2	X		All. 4	24
30	Data di nascita	344	8	N	GGMMAAAA		25
31	Codice paese di cittadinanza	352	2	X		All. 1, All.3	
32	Cittadinanza	354	12	X			26
	Importi						
33	Importo 1ª riga	366	12	N		All. 1	30 (1ª riga)

[1] N = Numerico, X Alfanumerico

34	Codice Tipo importo	378	1	N		All. 1	31.a
35	Codice valuta	379	3	X		All. 3	31.b
36	Importo 2ª riga	382	12	N		All. 1	30 (2ª riga)
37	Codice Tipo importo	394	1	N		All. 1	31.a
38	Codice valuta	395	3	X		All. 3	31.b
39	Importo 3ª riga	398	12	N		All. 1	30 (3ª riga)
40	Codice Tipo importo	410	1	N		All. 1	31.a
41	Codice valuta	411	3	X		All. 3	31.b
42	Importo 4ª riga	414	12	N		All. 1	30 (4ª riga)
43	Codice Tipo importo	426	1	N		All. 1	31.a
44	Codice valuta	427	3	X		All. 3	31.b
45	Importo 5ª riga	430	12	N		All. 1	30 (5ª riga)
46	Codice Tipo importo	442	1	N		All. 1	31.a
47	Codice valuta	443	3	X		All. 3	31.b
	Riferimenti						
48	Non più utilizzato (ex Numero di riferimento C.V.S.)	446	18	X		Blank	ex 32.a
49	Non più utilizzato (ex Data C.V.S.)	464	8	N		Blank	ex 32.b
50	Data Dichiarazione	472	8	N	GGMMAAAA		33
	Protocollo UIC / Doganale						
51	Codice Sezione Doganale	480	6	N		All. 1	
52	Anno Protocollo	486	4	N	AAAA	All. 1	
53	Protocollo	490	6	X		All. 1	
54	CIN - Progr. Protocollo	496	1	X		All. 1	
55	Codice stato record	497	1	N		All. 1	
	Controllo						
56	Numero cronologico UIC	498	8	N		All. 1	
	Informazioni sul trasferimento (rif.32)						
57	Codice Origine Trasferimento	506	1	N		All. 1	32.a
	Destinatario						
58	Cognome o ragione sociale	507	60	X			32.b.1
59	Nome	567	25	X			32.b.2
60	Codice Paese Nazionalità	592	2	X		All. 1, All. 3	32.b.3
61	Codice fiscale in dichiarazione	594	16	X			32.b.4
62	Controllo codice fiscale	610	1	N		All. 1	
	Utilizzo						
63	Codice Utilizzo previsto	611	1	N		All. 1	32.c
	Itinerario seguito						
64	Codice Paese di partenza	612	2	X		All. 1, All. 3	32.d.1
65	Codice Paese di passaggio 1	614	2	X		All. 1, All. 3	32.d.2
66	Codice Paese di passaggio 2	616	2	X		All. 1, All. 3	32.d.2
67	Codice Paese di passaggio 3	618	2	X		All. 1, All. 3	32.d.2
68	Codice Paese di destinazione	620	2	X		All. 1, All. 3	32.d.3
	Mezzo di trasporto utilizzato						
69	Codice tipo trasporto	622	1	X		All. 1	32.e
C	Record di chiusura						
1	Codice Tipo Record	1	1	N		All. 1	
2	Numero totale record tipo 2	2	5	N			
3	Numero totale record tipo 3	7	5	N			
4	Riempitivo	12	611	X	Blank		

Allegato 1 – Valori e dominio dei campi del record

Specifiche generali

a) Tutti i campi **numerici valorizzati** vanno allineati a destra con zeri riempitivi a sinistra;
b) Tutti i campi **alfanumerici valorizzati** vanno allineati a sinistra con spazi riempitivi a destra;
c) I campi **nn. 10, 16, 23 e 29 del tracciato se non presenti nella dichiarazione cartacea** ai riferimenti nn. 10, 14, 20 e 24 (Allegato 5) devono essere valorizzati utilizzando la tabella di codifica (Allegato n. 4);
d) Nei campi **nn. 8, 12, 14, 21, 27, 31, 60, 64, 65, 66, 67 e 68 del tracciato, non presenti nella dichiarazione cartacea** (Allegato 5) vanno inseriti i codici Paese, utilizzando i riferimenti riportati in Allegato 3;
e) I riferimenti **nn. 28 e 29 della dichiarazione cartacea** (Allegato 5) sono presenti nel tracciato solo in forma codificata. La codifica è prevista nel riferimento **n. 31 della dichiarazione cartacea** (Allegato 5) suddiviso in **codice tipo importo (31a una posizione) e codice valuta (31b tre posizioni)**. Qualora il riferimento n. 31 della dichiarazione cartacea non fosse stato valorizzato, in sede di immissione dei dati dovrà essere acquisito utilizzando la tabella di codifica di seguito riportata (colonna Valori in corrispondenza del campo) e i riferimenti riportati in Allegato 3;
f) Nei campi **nn. 57, 63 e 69 del tracciato, non presenti nella dichiarazione cartacea** (Allegato 5) vanno inseriti i codici elencati nella tabella di codifica di seguito riportata (colonna Valori in corrispondenza del campo);
g) Per i campi già valorizzati in dichiarazione in forma codificata, qualora la codifica risultasse errata, deve essere utilizzato il valore già codificato presente nella dichiarazione;
h) Tutti i campi **non valorizzati** nella dichiarazione o **tramite le tabelle di codifica** alfanumerici o numerici, devono essere riempiti con blank.

Tipo Record	Riferimento tracc.	Nome Campo	Valori	Note
A,B,C	1	Codice Tipo Record	1 = Record di identificazione	
			2 = Record dati per nuovi inserimenti	
			3 = Record dati per modifica	1
			9 = Record di chiusura	
A	2	Codice Segnalante	001 = Amministrazione fornitrice DOGANE	
			002 = Segnalazioni da PRIVATI	
			003 = Segnalazioni da BANCHE	
			004 = Amministrazione fornitrice POSTE	
			005 = Amministrazione fornitrice G.d.F.	
			006 = Altri	
A	3	Descrizione Segnalante	DOGANE	
			PRIVAT	
			BANCHE	
			POSTAL	
			GUAFIN	
			ALTRI	
A	4	Data Segnalazione	Anno, mese e ultimo giorno di riferimento	2
A	5	Numero progressivo dischetto della segnalazione	Progressivo supporto nell'ambito di una data di segnalazione (file su più volumi)	
A	6	Data Elaborazione	Data di produzione del file	

B	2	Entrata/Uscita	E, U	
B	6, 25, 64	Controllo codice fiscale	0 = C.F. formalmente corretto [e dati dichiarati congruenti con i dati dell'Anagrafe Tributaria] 1 = C.F. non fornito 2 = C.F. formalmente corretto ma dati dichiarati non congruenti con i dati dell'Anagrafe Tributaria 3 = C.F. formalmente errato [o non presente in Anagrafe Tributaria] 4 = mancato controllo del C.F.	3
B	7,26	Sesso	M, F, blank per società	
B	8,12,14,21,27,31, 60,64,65,66,67, 68	Codice Paese	Valorizzato in base al corrispettivo campo della dichiarazione secondo il seguente schema: rif. 8 del record dati associato al rif. dich. 9; rif. 12 del record dati associato al rif. dich. 12; rif. 14 del record dati associato al rif. dich. 13; rif. 21 del record dati associato al rif. dich. 19; rif. 27 del record dati associato al rif. dich. 23; rif. 31 del record dati associato al rif. dich. 26; rif. 60 del record dati associato al rif. dich. 32.b.3 rif. 64 del record dati associato al rif. dich. 32.d.1 rif. 65 del record dati associato al rif. dich. 32.d.2 rif. 66 del record dati associato al rif. dich. 32.d.2 rif. 67 del record dati associato al rif. dich. 32.d.2 rif. 68 del record dati associato al rif. dich. 32.d.3 L'Allegato 3 riporta le modalità di reperimento dei valori per il Codice Paese Estero	
B	9, 28, 15, 22	Luogo di nascita / residenza		4
B	33,36,39,42,45	Importo	Numerico intero senza punti o virgole	5
B	35,38,41,44,47	Codice valuta	L'Allegato 3 riporta le modalità di reperimento dei valori per il Codice Valuta	6
B	34,37,40,43,46	Codice Tipo importo	1 = Denaro Contante	6
			2 = Assegni in genere e altri mezzi di pagamento	
			3 = Certificati di deposito	
			4 = Titoli obbligazionari e di Stato	
			5 = Titoli azionari	
			6 = Altri titoli di credito al portatore	
			7 = Altri titoli di credito nominativi	
			8 = Altri valori mobiliari	
B	48, 49	Ex dati CVS	Da riempire con blank	12
B	51	Codice Sezione Doganale		7
B	52	Anno protocollo		8

B	53	Protocollo		8
B	54	CIN - Progr. Protocollo		8
B	55	Codice stato record	0 = inserimento	9
			1 = inserimento in ritardo	1,10
			2 = modifica dichiarazione precedentemente inviata	1,10
			3 = cancellazione dichiarazione precedentemente inviata	1,10
B	56	Numero cronologico UIC		11
B	57	Codice Origine Trasferimento	1 = Risparmi	13
			2 = Vendita immobili	
			3 = Proventi di operazioni commerciali	
			9 = Altro	
B	63	Codice Utilizzo previsto	1 = Spese turistiche	14
			2 = Acquisto immobili	
			3 = Acquisto merci	
			9 = Altro	
B	69	Mezzo trasporto utilizzato	1 = Trasporto via mare	15
			2 = Trasporto per ferrovia	
			3 = Trasporto su strada	
			4 = Trasporto aereo	
			9 = Altro	

Note	
1	Codice utilizzato solo per le segnalazioni delle Dogane
2	AAAAMMGG; GG = ultimo giorno del mese Per le dichiarazioni acquisite dall'UIC l'anno ed il mese di riferimento sono estratti dall'etichetta del "faldone", mentre il giorno è sempre l'ultimo giorno del mese di riferimento.
3	Il codice di controllo 2 è utilizzato solo per le segnalazioni delle Dogane Le parti descrittive dei codici poste tra parentesi riguardano solo le segnalazioni delle Dogane
4	Stato per i non residenti Comune per i residenti
5	Non devono essere acquisiti i decimali anche se presenti nella dichiarazione. Per le segnalazioni acquisite dalle Dogane l'importo è arrotondato all'unità superiore in presenza di decimali >= 50
6	Valorizzati tramite la codifica del corrispondente dato presente nella dichiarazione: 31.a corrispondente al campo 28 della dichiarazione 31.b corrispondente al campo 29 della dichiarazione.
7	**Per le segnalazioni acquisite dalle Dogane** : Codice della sezione doganale **Per le segnalazioni acquisite dall'UIC**: Descrizione segnalante (riferimento 3 del Tipo record A nell'allegato 1)
8	**Per le segnalazioni acquisite dall'UIC:** Anno = anno del protocollo UIC. Il protocollo UIC è una stringa alfanumerica (es. 123456 UIC 31 DIC 02) riportata sulla dichiarazione Protocollo = Primi sei caratteri del protocollo UIC riportato sulla dichiarazione (deve essere numerico. Es. 123456) Il progressivo protocollo e' assegnato da 1 a 9 se più documenti fanno riferimento allo stesso protocollo UIC nei seguenti casi: a) dichiarazioni con stesso Dichiarante e stesso "Titolare Operazione" b) presenza di importi oltre il quinto trascritti sulla medesima dichiarazione

	c) presenza di importi su documenti allegati (distinta o velina a parte) **Per le segnalazioni inviate dalle Dogane:** Anno = anno del protocollo doganale. Protocollo + CIN - Progr. Protocollo = protocollo doganale (7 caratteri alfabetici).
9	Associato al riferimento B.1 - codice tipo record con valore 2 - "record dati per nuovi inserimenti"
10	Associato al riferimento B.1 codice tipo record con valore 3 "record dati per modifica"
11	**Per le segnalazioni inviate dalle Dogane:** Dato non presente, deve essere valorizzato con blank. **Per le segnalazioni acquisite dall'UIC:** parte numerica del numero di fascicolo o cronologico posto in basso a destra nella segnalazione
12	Campi da valorizzare con blank in quanto previsti nel tracciato (per compatibilità con il pregresso) ma non più utilizzati.
13	Valorizzato tramite la codifica del corrispondente dato presente nella dichiarazione: 32.a
14	Valorizzato tramite la codifica del corrispondente dato presente nella dichiarazione: 32.c
15	Valorizzato tramite la codifica del corrispondente dato presente nella dichiarazione: 32.e

Allegato 2 - Caratteristiche Fisiche del Supporto

Nome file	AAMMTDXX.DAT
	AA anno della data di segnalazione
	MM mese della data di segnalazione
	TD valore fisso
	XX vale "01" per DOGANE, "02" per "PRIVATI", "03" per BANCHE, "04" per POSTE, "05" per Guardia di Finanza, "06" Altro
Tipo file	Sequenziale a lunghezza fissa (806 caratteri)
Tipo supporto	CD/Floppy Disk
Multivolume	Per i flussi che non trovassero capienza in un unico supporto fisico è possibile inviare più supporti, ciascuno completo di tutti i tipi record - identificazione, dati e chiusura - con il relativo progressivo nel campo A.5 del tracciato

Allegato 3 - Codifica per le Valute e i Paesi Esteri

Le Valute e i Paesi Esteri sono codificati secondo i corrispondenti standard ISO.

E' possibile consultare e scaricare (in formato csv) le relative tabelle di codifica sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it), alla pagina 'Anagrafe Titoli', nella sezione 'Tabelle' (attualmente raggiungibile tramite link esterno presente nella sezione "L'UIC in Banca d'Italia").

Allegato 4 - Elenco province e relativa sigla

Ultimo aggiornamento: 31-12-2007

Sigla Provincia	Denominazione
AG	AGRIGENTO
AL	ALESSANDRIA
AN	ANCONA
AO	AOSTA
AP	ASCOLI PICENO
AQ	L'AQUILA
AR	AREZZO
AT	ASTI
AV	AVELLINO
BA	BARI
BG	BERGAMO
BI	BIELLA
BL	BELLUNO
BN	BENEVENTO
BO	BOLOGNA
BR	BRINDISI
BS	BRESCIA
BZ	BOLZANO
CA	CAGLIARI
CB	CAMPOBASSO
CE	CASERTA
CH	CHIETI
CL	CALTANISSETTA
CN	CUNEO
CO	COMO
CR	CREMONA
CS	COSENZA
CT	CATANIA
CZ	CATANZARO
EN	ENNA
FC	FORLI'- CESENA
FE	FERRARA
FG	FOGGIA
FI	FIRENZE
FR	FROSINONE
GE	GENOVA
GO	GORIZIA
GR	GROSSETO
IM	IMPERIA
IS	ISERNIA
KR	CROTONE
LC	LECCO
LE	LECCE
LI	LIVORNO
LO	LODI
LT	LATINA

LU	LUCCA
MC	MACERATA
ME	MESSINA
MI	MILANO
MN	MANTOVA
MO	MODENA
MS	MASSA CARRARA
MT	MATERA
NA	NAPOLI
NO	NOVARA
NU	NUORO
OR	ORISTANO
PA	PALERMO
PC	PIACENZA
PD	PADOVA
PE	PESCARA
PG	PERUGIA
PI	PISA
PN	PORDENONE
PO	PRATO
PR	PARMA
PT	PISTOIA
PU	PESARO E
PV	PAVIA
PZ	POTENZA
RA	RAVENNA
RC	REGGIO
RE	REGGIO EMILIA
RG	RAGUSA
RI	RIETI
RM	ROMA
RN	RIMINI
RO	ROVIGO
SA	SALERNO
SI	SIENA
SO	SONDRIO
SP	LA SPEZIA
SR	SIRACUSA
SS	SASSARI
SV	SAVONA
TA	TARANTO
TE	TERAMO
TN	TRENTO
TO	TORINO
TP	TRAPANI
TR	TERNI
TS	TRIESTE
TV	TREVISO
UD	UDINE
VA	VARESE
VB	VERBANO CUSIO
VC	VERCELLI

VE	VENEZIA
VI	VICENZA
VR	VERONA
VT	VITERBO
VV	VIBO VALENTIA
EE	STATI ESTERI

Allegato 5 - Modello di dichiarazione

Modulo Trasferimento 18 dicembre 2007.xls

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento *de quo* si impone in seguito all'entrata in vigore del regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che ha disciplinato i trasferimenti extra-comunitari a decorrere dal 15 giugno 2007 ed in seguito alla emanazione del decreto interministeriale 15 giugno 2007, che ha disciplinato i trasferimenti intra-comunitari a decorrere dal 25 giugno 2007, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145.

Il regolamento CE n. 1889/2005 prevede per i movimenti extra-comunitari di denaro contante la soglia di 10.000 euro, da cui scatta l'obbligo di dichiarazione, mentre non pregiudica le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunità.

Per i movimenti intra-comunitari di contante si è, quindi, ravvisata l'opportunità con il decreto ministeriale 15 giugno 2007 di allineare la soglia di esonero al limite di 10.000 euro, nella vigenza dell'attuale disciplina normativa sanzionatoria (decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni).

Attualmente, quindi, sussiste per tutti i soggetti l'obbligo di dichiarazione per importi pari o superiori a 10.000 euro, senza distinzioni tra trasferimenti extra-comunitari e intra-comunitari di denaro contante, titoli e valori mobiliari, in piena armonia fra disciplina nazionale e normativa comunitaria.

Va rilevato, però, che la normativa comunitaria (articolo 3, comma 2, lettere *c)*, *e)*, *f)* e *g)* del regolamento CE sopra citato) richiede l'indicazione in dichiarazione di informazioni quali il destinatario del denaro contante, l'origine e la sua destinazione, l'itinerario seguito ed il mezzo di trasporto utilizzato, che non trovano collocazione nel modulo di dichiarazione attualmente utilizzato.

Si ravvisa, quindi, l'opportunità di adottare un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari di importo complessivo pari o superiore ad euro 10.000, relativo ai trasferimenti sia intra-comunitari che extra-comunitari, completo delle informazioni richieste dalla normativa comunitaria, nonché le relative specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia dei dati contenuti nel modello unico di dichiarazione.

08A03585

DECRETO 29 aprile 2008.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «VII Centenario della Fondazione dell'Università di Perugia» millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 23 novembre 2007 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2008 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto 23 gennaio 2008, n. 8433, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 2008, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «VII Centenario della Fondazione dell'Università di Perugia», millesimo 2008;

Visto il verbale della Commissione prezzi n. 62, del 21 aprile 2008, concernente i costi da riconoscere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la produzione e cessione delle monete numismatiche millesimo 2008 ed i relativi prezzi di vendita;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10 celebrative del «VII Centenario della Fondazione dell'Università di Perugia», millesimo 2008, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2008, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 28 ottobre 2008.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 90.000,00 pari a 9.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 30 aprile 2009:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 3 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 2.000,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento anticipato delle monete ordinate può essere effettuato:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 550 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 49,00;

da 501 a 550 unità € 48,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2008

Il direttore generale: GRILLI

08A03549

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2008.

Modificazioni all'allegato 7 del decreto 3 marzo 2005, in materia di esami obbligatori ad ogni donazione di sangue e controlli periodici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati»;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti», in particolare l'allegato 7 «Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici» parte B - validazione biologica;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Considerato che la disomogeneità nell'uso dei test per la ricerca degli acidi nucleici (c.d. test NAT), finalizzati alla validazione biologica degli emocomponenti, comporta diversi livelli di sicurezza trasfusionale per i pazienti e di trattamento per i donatori, nonché rilevanti difficoltà e possibile perdita di risorse nelle attività di compensazione interregionale;

Vista la lettera circolare del 5 aprile 2006, diretta agli assessori alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome, recante «Miglioramento continuo dei livelli di sicurezza nel settore trasfusionale: estensione tecnica NAT alla ricerca dell'HIV e dell'HBV», con la quale si raccomandava l'estensione della esecuzione del test NAT anche alla ricerca dell'HIV e dell'HBV su tutto il territorio nazionale;

Considerato il tempo trascorso ed il grado di automazione raggiunto per l'esecuzione di indagini con tecnica NAT, non disgiunto dall'abbattimento dei costi del triplice test e dalla economia di scala ottenibile rispetto al singolo test per HCV;

Considerati, altresì, i vantaggi aggiuntivi conseguibili sul piano della sicurezza trasfusionale attestati anche da autorevoli stime inerenti al rischio residuo di trasmissione delle infezioni da HCV, HIV e HBV, elaborate con riferimento a tutto il territorio nazionale ed alla analisi di numeri di donazioni tali da rendere le suddette stime altamente significative;

Rilevato, per il tramite del Centro nazionale sangue, che le Regioni e Province autonome hanno già adottato il triplice test NAT o hanno effettuato le necessarie procedure per una sua imminente introduzione;

Acquisiti al riguardo i pareri della Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale nelle riunioni del 4 luglio 2007 e del 30 ottobre 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 28 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 7 «Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici», di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti», è così modificato:

alla lettera B) dopo HCV NAT viene aggiunto:

«, HIV NAT, HBV NAT.»

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 96

08A03542

ORDINANZA 29 aprile 2008.

Proroga dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 2007, recante: «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che regola nel suo ambito anche le cellule staminali emopoietiche, autologhe, omologhe e cordonali, e che, all'art. 27, comma 2, prevede che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla medesima restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, concernente i Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2000, riguardante le disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2000, n. 248;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 2000, n. 274;

Visto l'Accordo 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante: «Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 2003, n. 227, con particolare riguardo per le linee-guida riportate nel suo allegato, che ne costituisce parte integrante, ove si descrivono gli standard qualitativi ed operativi, coerenti con gli standard internazionali, relativi alle strutture che effettuano procedure di prelievo, conservazione, processazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche provenienti da donatore autologo od allogenico o dalla donazione di cordone ombelicale;

Visto l'Accordo 23 settembre 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto», in attuazione dell'art. 15, comma 1 della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Visto l'Accordo 5 ottobre 2006 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;

Vista la propria ordinanza in data 4 maggio 2007, recante: «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2007, n. 110;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani»;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria - convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 - ed in particolare l'art. 8-*bis* («Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale»), che recita «È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'art. 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze»;

Ravvisata la necessità, ai fini della predisposizione del decreto sopra richiamato, anche della pregiudiziale definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture deputate allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 8-*bis* del decreto-legge n. 248 del 2007, come pure delle linee guida per il loro accreditamento, sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dal Centro nazionale sangue e dal Centro nazionale trapianti, da condividere con le Regioni;

Considerata, altresì, la contestuale esigenza di provvedere alla predisposizione ed all'organizzazione di un sistema ispettivo, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, finalizzato ad assicurare anche la rispondenza delle strutture ai requisiti previsti;

Ritenuto indispensabile prorogare l'efficacia della già citata ordinanza ministeriale del 4 maggio 2007 fino al termine previsto per l'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 8-*bis* del menzionato decreto-legge n. 248 del 2007, per evitare soluzioni di continuità nella disciplina della materia in questione;

Ritenuto altresì necessario dar conto, ai fini dell'inoltro delle richieste previste dall'art. 4, comma 4, della predetta ordinanza, dell'intervenuto mutamento della sede del Ministero della salute;

Ordina:

Art. 1.

1. Per i motivi espressi in premessa, fermo restando il disposto dell'art. 8-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il termine di validità dell'ordinanza ministeriale del 4 maggio 2007, di seguito denominata «ordinanza», è prorogato al 30 giugno 2008.

Art. 2.

1. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza, le parole «V.le Civiltà Romana 7» sono sostituite dalle seguenti «Via Giorgio Ribotta 5».

2. Nell'indirizzo del modulo allegato all'ordinanza, le parole «V.le Civiltà Romana 7» sono sostituite dalle seguenti «Via Giorgio Ribotta 5».

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2008

Il Ministro: TURCO

Registrata alla Corte dei conti il 13 maggio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 234

08A03541

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 aprile 2008.

Aggiornamento dell'elenco delle associazioni militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare e, in particolare, l'art. 20, terzo comma, il quale dispone che il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati delle rispettive associazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, con il quale è stato approvato il regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, e successive modificazioni, adottato in attuazione della predetta disposizione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 ottobre 1982, n. 272;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005, con il quale è stato modificato l'elenco delle associazioni allegato al citato decreto ministeriale 5 agosto 1982;

Decreta:

L'elenco delle associazioni allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, così come modificato dal decreto 27 luglio 2005, indicato in premessa, è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2008

Il Ministro: PARISI

ALLEGATO al D.M. 29 aprile 2008

ELENCO ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO
D.M. 5 AGOSTO 1982

GRUPPO DECORATI ORDINE MILITARE D'ITALIA
GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA
ASSOCIAZIONE ITALIANA CIECHI DI GUERRA
ISTITUTO DEL "NASTRO AZZURRO" FRA COMBATTENTI DECORATI AL V.M.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI GUERRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI GUERRA DI LIBERAZIONE INQUADRATI NEI REPARTI REGOLARI DELLE FF.AA.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE REDUCI DALLA PRIGIONIA, DALL'INTERNAMENTO E DALLA GUERRA DI LIBERAZIONE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA
FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTA'
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI PARTIGIANE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VETERANI E REDUCI GARIBALDINI
FEDERAZIONE ITALIANA DEI COMBATTENTI ALLEATI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX INTERNATI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE MARTIRI CADUTI PER LIBERTA' DELLA PATRIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA COMBATTENTI INTERALLEATI
ASSOCIAZIONE ITALIANA COMBATTENTI VOLONTARI ANTIFASCISTI DI SPAGNA
UNIONE NAZIONALE ITALIANA REDUCI DI RUSSIA
CONSIGLIO NAZIONALE PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI D'ARMA
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENIERI E TRASMETTITORI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVIAZIONE DELL'ESERCITO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRAZIONE MILITARE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI TECNICI DELL'ESERCITO ITALIANO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAPPELLANI MILITARI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SANITA' MILITARE ITALIANA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI PROVENIENTI DAL SERVIZIO ATTIVO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI MARINA PROVENIENTI DAL SERVIZIO EFFETTIVO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI AERONAUTICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI D'ITALIA
UNIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI ITALIANI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANDI INVALIDI MILITARI ED EQUIPARATI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE "NASTRO VERDE" DECORATI DI MEDAGLIA D'ORO MAURIZIANA
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ALPINI IN CONGEDO

08A03297

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa fra produttori di latte», in Cisterna di Latina, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa. di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975. n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa fra produttori di latte», con sede in Cisterna di Latina (Latina) loc. Cerciabella, (codice fiscale 00083700591) è posta in liquidazione

coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

prof. Lucio Francario, nato a Campobasso il 27 novembre 1952, domiciliato in Roma, via A. Gramsci n. 34;

prof. Alberto Dello Strologo, nato a Roma il 7 febbraio 1970, domiciliato in Roma, via Norico n. 6;

dott. Donato Marchesano, nato a Roccadaspide (Salerno) il 2 settembre 1941, domiciliato in Medicina (Bologna), via Marzabotto n. 118/C,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03381

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 aprile 2008.

Ricondizionamento dei fusti metallici destinati al trasporto marittimo di merci pericolose.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose ed in particolare l'art. 33 relativo al ricondizionamento degli imballaggi;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle succitate norme, e quindi garantire il regolare svolgimento dei traffici, stabilire le norme tecniche per il ricondizionamento dei fusti metallici destinati al trasporto marittimo di merci pericolose;

Decreta:

Articolo unico

Ricondizionamento dei fusti metallici

1. Sono approvate le allegate norme tecniche per il ricondizionamento dei fusti metallici destinati al trasporto marittimo di merci pericolose.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2008

Il comandante generale
Amm. Isp. Capo (CP)
POLLASTRINI

ALLEGATO
(Decreto n. 323 in data 28 aprile 2008)

NORME TECNICHE PER IL RICONDIZIONAMENTO DEI FUSTI METALLICI DESTINATI AL TRASPORTO MARITTIMO DI MERCI PERICOLOSE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme disciplinano il ricondizionamento dei seguenti fusti metallici, destinati al trasporto marittimo di merci pericolose:

a) fusti in acciaio per liquidi con coperchio non amovibile tipo 1A1, con capacità compresa tra 190 e 230 litri, a condizione che:
   1) non abbiano subito precedenti operazioni di ricondizionamento;
   2) rechino una marcatura permanente;
   3) non siano ricostruiti (i fusti ricostruiti sono sottoposti alle disposizioni del codice IMDG che si applicano ai fusti nuovi dello stesso tipo);
   4) non siano del tipo 1A1W o T.

2. Il ricondizionamento di imballaggi con caratteristiche diverse da quelle sopraindicate, deve essere espressamente autorizzato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. Le presenti disposizioni devono intendersi integrative a quelle stabilite dall'edizione in vigore del codice IMDG in materia di ricondizionamento degli imballaggi.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti norme si intende per:

a) *Fusto metallico ricondizionato*, un fusto:
   1) ripulito affinché i materiali di costruzione ritrovino il loro aspetto iniziale, essendo stati rimossi tutti i contenuti, la corrosione interna ed esterna, i rivestimenti esterni e le etichette;
   2) ripristinato nella sua forma e nel suo profilo originale, essendo stati (se il caso) raddrizzati e resi stagni gli orli e sostituite tutte le guarnizioni di tenuta che non siano parte integrante del fusto; e
   3) ispezionato dopo la ripulitura ma prima della verniciatura; devono essere rifiutati gli imballaggi che presentino cavità puntiformi visibili (*visibile pitting*)[1], una riduzione apprezzabile dello spessore del materiale, un affaticamento del metallo, filettature o chiusure danneggiate o altri importanti difetti.

b) *Fusto metallico ricostruito*, un fusto:

[1] **"visible pitting"**: indica la degradazione del metallo dovuta alla corrosione, si presenta come numerose ravvicinate e puntiformi cavità di dimensioni in generale molto piccole, di solito comprese tra 0,1 e 2 mm.

1) prodotto come tipo ONU da un tipo non ONU;
2) convertito da un tipo ONU in un altro tipo ONU; *oppure*
3) nel quale sono stati sostituiti alcuni elementi facenti parte integrante della struttura (come i coperchi non amovibili).

c) *Ricondizionamento*: l'insieme delle azioni di lavaggio, di ripristino della forma originale del fusto e della funzionalità di ogni elemento di chiusura con la sostituzione delle guarnizioni. Da tale attività sono escluse le operazioni di ricostruzione.

d) *Marcatura permanente:* una marcatura in grado di resistere alle operazioni di ricondizionamento (es. imbutitura).

e) *Marcatura durevole:* una marcatura in grado di resistere alle normali condizioni di trasporto ma non necessariamente alle operazioni di ricondizionamento.

f) *Ricostruzione:* un processo costituito dalle operazioni di sostituzione dei fondi e/o delle flangie dei tappi e/o le operazioni di saldatura per la riparazione del fusto.

g) *Imballaggio riutilizzato*: un imballaggio che, dopo esame, è stato riscontrato esente da difetti che possano indebolire la sua capacità di superare le prove funzionali; questa definizione include in particolare gli imballaggi che sono riempiti di nuovo con merci compatibili, identiche o analoghe, e trasportati all'interno di una catena di distribuzione controllata dallo speditore del prodotto.

h) *Rullatura*: il procedimento meccanico (generalmente a freddo) messo in atto per il ripristino della forma – in particolare del bordo superiore ed inferiore del fusto – attuata con ruote metalliche mentre il fusto è posto in rotazione.

i) *Lotto omogeneo*: un insieme di fusti che presentano caratteristiche geometriche e costruttive compatibili con i sistemi di ricondizionamento adottati, approvati dall'organismo autorizzato.

l) *Organismi autorizzati:* gli organismi autorizzati all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

2. Per quanto non espressamente indicato al precedente comma 1, si rimanda alle definizioni contenute nel codice IMDG e nella vigente normativa nazionale.

3. REQUISITI GENERALI PER LA SELEZIONE DEI FUSTI

1. Ogni fusto destinato al ricondizionamento deve:

a) essere costruito interamente in acciaio;

b) riportare la marcatura ONU di omologazione impressa in maniera permanente (per esempio marchio apposto per imbutitura).

2. I fusti destinati al ricondizionamento devono appartenere a lotti omogenei scelti in modo tale da rispettare i requisiti previsti dalle procedure (modalità delle operazioni di ricondizionamento) facenti parte del Sistema di Qualità del ricondizionatore approvato dall'organismo autorizzato.

4. SPECIFICHE TECNICHE DI RICONDIZIONAMENTO

1. *Selezione dei fusti*:

a) ciascun fusto destinato al ricondizionamento deve rispondere ai requisiti generali previsti al paragrafo 3;

b) il fusto deve essere preventivamente ispezionato e deve essere scartato dal ciclo di ricondizionamento se presenta una o più delle seguenti deficienze:

1) ossidazione o tracce di corrosione in corrispondenza delle flangie dei tappi di chiusura e in corrispondenza dell'aggraffatura dei fondi e del coperchio superiore;
2) fori visibili;
3) evidenti tracce di corrosione delle superfici interne e/o esterne;
4) ovalizzazione o danneggiamento delle flangie di chiusura;
5) snervamento e/o pieghe sui fondi e sul mantello;
6) danneggiamento superiore ai valori stabiliti nella Tabella 1 (valori diversi sono considerati accettabili, qualora risultino compatibili con i requisiti di cui al paragrafo 3 e siano stati previsti all'atto delle prove di qualificazione iniziali del processo di ricondizionamento);
7) danneggiamenti che, pur nei limiti della Tabella 1, interessano direttamente le flangie dei tappi di chiusura;
8) danneggiamenti in numero significativo tali da compromettere l'integrità del fusto nelle condizioni di trasporto normali ed incidentali.

2. *Lavaggio:*

a) il lavaggio del fusto deve assicurare una rimozione completa della materia che conteneva; la temperatura del fluido di lavaggio deve essere tale da non danneggiare i materiali di fabbricazione del fusto e delle guarnizioni delle chiusure flangiate e dell'aggraffatura;

b) il lavaggio deve essere effettuato con sostanze chimiche che risultino compatibili con i materiali di fabbricazione del fusto e delle guarnizioni delle chiusure flangiate e dell'aggraffatura.

3. *Ripristino della forma del fusto:*

a) per il ripristino della forma può essere utilizzata aria o acqua in pressione ad un valore comunque inferiore al 90% della pressione di prova idraulica stampigliata sul fusto. Tale valore deve essere stabilito per le diverse tipologie di fusti in relazione alle loro caratteristiche di spessore, forma ecc. e riportato nel manuale relativo alle procedure di ricondizionamento;

b) le operazioni di cui alla precedente lettera a) e la rullatura della superficie del mantello non devono produrre variazioni significative della forma e nelle quote originali delle nervature del fusto;

c) la rullatura o altro procedimento tecnologico per il ripristino del bordo aggraffato deve essere tale da non ridurre lo spessore dello stesso in misura superiore al 5%.

4. *Verniciatura:*

a) la verniciatura deve essere preceduta dalla rimozione di ogni etichetta con mezzi che non producano una riduzione di spessore o danni visibili;

b) la fase di verniciatura dovrà essere preceduta da un controllo visivo; devono essere scartati gli imballaggi che presentino cavità puntiformi visibili (visible pitting), una riduzione apprezzabile dello spessore del materiale, indicazioni relative a fenomeni di fatica[2] del metallo, filettature o chiusure danneggiate o altri importanti difetti;

c) nel corso delle operazioni devono essere protette le filettature delle flangie filettate.

5. *Controllo dei dispositivi di chiusura:*

a) le flangie filettate dei dispositivi di chiusura devono essere controllate per verificarne la pulizia e l'assenza di deformazioni o danneggiamento dei filetti;

b) i tappi di chiusura devono essere attentamente controllati per verificarne la pulizia e l'assenza di deformazioni o danneggiamento dei filetti. In presenza di qualsiasi difetto si dovrà procedere alla sostituzione con tappi identici di nuova fabbricazione;

c) le guarnizioni devono essere sostituite con guarnizioni di nuova fabbricazione identiche a quelle originali.

6. *Prova di tenuta:*

a) ciascun fusto, al termine del ciclo di ricondizionamento, deve essere mantenuto sott'acqua per 5 minuti mentre è sottoposto ad una pressione interna d'aria pari a:
   1) 30 kPa per i fusti appartenenti al gruppo di imballaggio I;
   2) 20 kPa per i fusti appartenenti al gruppo di imballaggio II o III;

b) la prova è superata se nel corso dell'intera durata della stessa non si registrano formazioni di bolle provenienti dalla superficie del fusto;

c) le modalità usate per mantenere gli imballaggi sott'acqua non devono falsare il risultato della prova;

d) il metodo descritto può essere sostituito da un metodo che garantisca una pari sensibilità, approvato dall'organismo autorizzato.

7. I procedimenti messi in atto per le operazioni di ricondizionamento non devono in alcun modo alterare o rendere illeggibile il marchio permanente.

5. REQUISITI GENERALI DEI FUSTI RICONDIZIONATI

1. Ogni fusto ricondizionato deve:

a) possedere gli stessi requisiti di un fusto nuovo dello stesso tipo;

b) poter superare le prove previste per l'omologazione.

---

[2] "**Fatica**": fenomeno che porta alla rottura in seguito alla ripetuta applicazione (ciclica) di tensioni variabili con un carico massimo inferiore al carico di rottura statico del materiale.

6. MARCATURA DEI FUSTI RICONDIZIONATI

1. I fusti ricondizionati devono essere marcati conformemente alle prescrizioni del paragrafo 6.1.3 del codice IMDG, seguendo le istruzioni di seguito riportate.

2. Al termine del ricondizionamento, il ricondizionatore deve apporre, vicino alla marcatura durevole originale prevista dal codice IMDG e, subito dopo l'anno di fabbricazione, la marcatura seguente:

a) "**I**" che indica il paese (Italia) dove è avvenuto il processo di ricondizionamento;

b) il nome del ricondizionatore od un altro tipo di identificazione dell'imballaggio specificato dall'organismo autorizzato;

c) le ultime due cifre dell'anno del ricondizionamento;

d) "**R**" che indica l'avvenuto ricondizionamento;

e) "**L**" che indica l'avvenuta prova di tenuta.

Esempio:

1A1/Y1.4/150/99
I/VL123

MARCATURA PRECEDENTE AL RICONDIZIONAMENTO

1A1/Y1.4/150/99
I/VL123
I/LCM/03/RL

MARCATURA SUCCESSIVA AL RICONDIZIONAMENTO

3. Se, al termine del ricondizionamento, la marcatura durevole originale prevista dal codice IMDG non appare più, né sul coperchio né sul corpo, il ricondizionatore deve riapplicarla, riportando i seguenti dati:

a) il simbolo (u/n) o la sigla **UN**;

b) il codice "**1A1**";

c) il codice costituito da due parti:
   1) la lettera "**X**, **Y** o **Z**" corrispondente al gruppo di imballaggio;
   2) il valore della densità relativa del liquido arrotondato al primo decimale (se questo valore è inferiore a 1,2 può essere omesso);

d) il valore della prova di pressione idraulica;

seguiti dai dati relativi al ricondizionamento:

e) "**I**" che indica il paese (Italia) dove è avvenuto il processo di ricondizionamento;

f) il nome del ricondizionatore od un altro tipo di identificazione dell'imballaggio specificato dall'organismo autorizzato;

g) le ultime due cifre dell'anno del ricondizionamento;

h) "**R**" che indica l'avvenuto ricondizionamento;

i) "**L**" che indica l'avvenuta prova di tenuta.

Esempio:

1A1/Y1.4/150/99
I/VL123

MARCATURA PRECEDENTE AL RICONDIZIONAMENTO

1A1/Y1.4/150
I/LCM/03/RL

MARCATURA SUCCESSIVA AL RICONDIZIONAMENTO

4. La marcatura di cui al precedente punto 3. può essere differente da quella permanente applicata sul fondo dal costruttore ma non deve, in nessun caso, indicare caratteristiche funzionali superiori a quelle per le quali il prototipo originale è stato provato e marcato.

7. RAPPORTO DI PROVA E CERTIFICATO DI APPROVAZIONE AL RICONDIZIONAMENTO

1. Al termine delle operazioni di ricondizionamento l'organismo autorizzato redige il "Rapporto di prova per il riconoscimento del ricondizionatore di fusti di metallo" ed il " Certificato di approvazione al ricondizionamento" in conformità ai modelli riportati, rispettivamente, in annesso 1 e 2.

Tabella 1

Zona del fusto	Tipo danno	Area massima del danno [cm^2]	profondità massima [cm]
Coperchio	concavità o convessità	<100	<1
Fondo	concavità o convessità	<100	<1
Mantello zona piana	concavità o convessità	<100	<1
Mantello corrugato	concavità o convessità	Non deve essere apprezzabile ad occhio nudo	Non deve essere apprezzabile ad occhio nudo
Bordo aggraffatura	schiacciamento (fig.1)	[a < 6 cm e b < 0.5 cm]	

Figura 1
Vista dall'alto del fusto, danneggiamento del bordo aggraffato

Annesso 1

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

- RAPPORTO DI PROVA -
PER IL RICONOSCIMENTO DEL RICONDIZIONATORE
DI FUSTI DI METALLO

RAPPORTO DI PROVA - **Nr.** : **00000**

REVISIONE - **Nr.** : …… (solo per ristampe dovute ad errori)

DATA DI EMISSIONE : **00/00/0000**

RICHIEDENTE - **Ragione sociale** : **……………………………………………**
- **Sede** : **…… ……………………, n. …**
…………………………… (…)

CODICE DELL'IMBALLAGGIO : **………**

RAPPORTO COMPOSTO DA - **Nr.** : **… pagine**

ALLEGATI AL RAPPORTO - **Nr.** : **…**

Qualora sia stata effettuata una traduzione del rapporto di prova fa fede il testo in lingua italiana.

E' ammessa la riproduzione del presente rapporto solo in fotocopia integrale.

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

RAPPORTO DI PROVA: Nr. 00000 del 00/00/0000

Richiesta (protocollo e data) : ……….. ………..

Registrazione (protocollo e data) : ……….. ………..

Effettuazione prove (luogo e data) : ……….. ………..

---

1. DESCRIZIONE DEGLI IMBALLAGGI

Gli imballaggi da ricondizionare, in base alle loro caratteristiche costruttive, corrispondono alla definizione di fusti tipo **1A1**.

I fusti sottoposti a ricondizionamento devono corrispondere nelle loro caratteristiche di massima a quanto indicato al successivo Punto 5.

Le tipologie di fusti sono le seguenti:
………
………
………
………
………

2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (Codice IMDG) Emendamento …-…;
- Norme nazionali per il trasporto marittimo di merci pericolose D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 e successive aggiunte e varianti e relative norme applicative.

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

RAPPORTO DI PROVA: Nr. 00000 del 00/00/0000

---

3. IDENTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI FUSTI DA RICONDIZIONARE

Tipo imballaggio : ………………

Tipo di costruzione : ………………

Tipo materiale : ………………

Spessori minimi
- Corpo : …… mm
- Fondo superiore : …… mm
- Fondo inferiore : …… mm

Capacità massima : …… litri

Caratteristiche generali dell'imballaggio
- Apertura/e : ………………
- Tipo apertura/e : ………………
- Tipo chiusura/e : ………………

Tara/e : …… kg

4. NUMERO DEI CAMPIONI PER LOTTO OMOGENEO SOTTOPOSTI A PROVA

- N° fusti costituenti il lotto : N° ……
- % fusti per lotto da provare : ……%
- N° fusti per lotto da provare : N° ……

5. PROVE ESEGUITE

Prova di caduta : ………………

Prova di tenuta : ………………

Prova di pressione interna : ………………

Prova di impilamento : ………………

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

RAPPORTO DI PROVA: Nr. 00000 del 00/00/0000

6. RISULTANZE DELLE PROVE

PROVA DI CADUTA

- Materiale di prova : ………………
- Densità del materiale : …… kg/l
- Riempimento : …… %
- Condizionamento : …… °C ………
- Numero dei campioni : ……
- Massa lorda imballaggio : …… kg
- Altezza di caduta : …… m
- Esecuzione della prova : 1° campione: ………………………………………………………………..
  2° campione: ………………………………………………………………
  3° campione: ………………………………………………………………
  4° campione: ………………………………………………………………
  5° campione: ………………………………………………………………
  6° campione: ………………………………………………………………
- Esito : ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………

PROVA DI TENUTA

- Materiale di prova : ………………
- Numero dei campioni : ……
- Pressione applicata : …… kPa
- Durata della prova : …… min
- Esecuzione della prova : 1° campione: ………………………………………………………………
  2° campione: ………………………………………………………………
  3° campione: ………………………………………………………………
- Esito : ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………

PROVA DI PRESSIONE INTERNA (IDRAULICA)

- Materiale di prova : ………………
- Numero dei campioni : ……
- Pressione applicata : …… kPa
- Durata della prova : …… min
- Esecuzione della prova : 1° campione: ………………………………………………………………
  2° campione: ………………………………………………………………
  3° campione: ………………………………………………………………
- Esito : ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

RAPPORTO DI PROVA: Nr. 00000 del 00/00/0000

PROVA DI IMPILAMENTO

- Materiale di prova : ....
- Densità del materiale : …… kg/l
- Riempimento : …… %
- Condizionamento : ....
- Numero dei campioni : ……
- Massa lorda imballaggio : …… kg
- Altezza di impilamento : ….. m
- Imballaggi sovrapponibili : N° ……
- Massa sovrapposta : …… kg
- Durata della prova : ....
- Esecuzione della prova : 1° campione: …………………………………………………………………
2° campione: …………………………………………………………………
3° campione: …………………………………………………………………
- Esito : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

7. CONCLUSIONI

In base agli esiti positivi delle prove i fusti ricondizionati sono idonei al trasporto di merci pericolose nei limiti di utilizzo indicati nella marcatura impressa sugli stessi purché compatibili con tutti i materiali costituenti l'imballaggio.

8. MARCATURA

I fusti ricondizionati devono essere marcati conformemente alle prescrizioni del paragrafo 6.1.3 del codice IMDG, seguendo le istruzioni di seguito riportate.
Al termine del ricondizionamento, il ricondizionatore deve apporre, vicino alla marcatura durevole originale prevista dal codice IMDG e, subito dopo l'anno di fabbricazione, la marcatura seguente:

a) "**I**" che indica il paese (Italia) dove è avvenuto il processo di ricondizionamento;
b) il nome del ricondizionatore od un altro tipo di identificazione dell'imballaggio specificato dall'organismo autorizzato;
c) le ultime due cifre dell'anno del ricondizionamento;
d) "**R**" che indica l'avvenuto ricondizionamento;
e) "**L**" che indica l'avvenuta prova di tenuta.

I / …(nome ricondizionatore o altra sigla)… / …(anno)... / RL

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

RAPPORTO DI PROVA: Nr. 00000 del 00/00/0000

Se, al termine del ricondizionamento, la marcatura durevole originale prevista dal codice IMDG non appare più, né sul coperchio né sul corpo, il ricondizionatore deve riapplicarla, in modo durevole e leggibile (con caratteri aventi altezza minima prescritta al punto 6.1.3.1. del Codice IMDG)riportando i seguenti dati :

a) il simbolo (u/n) oppure la sigla "**UN**";
b) il codice "**1A1**";
c) il codice costituito da due parti:
   1) la lettera "**X, Y o Z**" corrispondente al gruppo di imballaggio;
   2) il valore della densità relativa del liquido arrotondato al primo decimale (se questo valore è inferiore a 1,2 può essere omesso);
d) il valore della prova di pressione idraulica;

seguiti dai dati relativi al ricondizionamento:

e) "**I**" che indica il paese (Italia) dove è avvenuto il processo di ricondizionamento;
f) il nome del ricondizionatore od un altro tipo di identificazione dell'imballaggio specificato dall'organismo autorizzato;
g) le ultime due cifre dell'anno di ricondizionamento;
h) "**R**" che indica l'avvenuto ricondizionamento;
i) "**L**" che indica l'avvenuta prova di tenuta.

(u/n) **...[marcatura di cui al punto 6.1.3.1 da (a) a (d) del Codice IMDG]...**
I / ...[nome ricondizionatore o altra sigla]... / ...[anno]... / RL

La suddetta marcatura può essere differente da quella permanente applicata sul fondo dal costruttore ma non deve, in nessun caso, indicare caratteristiche funzionali superiori a quelle per le quali il prototipo originale è stato provato e marcato.

Il Responsabile Tecnico
(Timbro e firma)

Annesso 2

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

Autorizzato dal Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Issued on behalf of Italian authority: Ministry of Transport - Coast Guard Headquarters

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
AL RICONDIZIONAMENTO
(articolo 33, comma 3, D.P.R. 6 giugno 2005, n.134)

RECONDITIONING APPROVAL CERTIFICATE
(Article 33, Paragraph 3, D.P.R. 6 June 2005, n.134)

N° : ....

Richiedente / *Applicant*

Ragione sociale: ....
Company name
Sede: ....
Address

Approvazione rilasciata sulla base delle seguenti normative / *Approval issued in compliance with the following regulations*
: Codice IMDG ...-,.. e D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134
: IMDG Code ...-...and D.P.R. 6 June 2005, n. 134

Descrizione del prototipo / *Prototype description*

Codice imballaggio	: ....
Packaging code	
Tipo imballaggio	: ....
Packaging identification	: ....
Tipo costruzione	: ....
Type of manufacturing	: ....
Caratteristiche materiale	: ....
Material properties	: ....
Spessore minimo	: .... mm
Minimum thickness	
Chiusure	: ....
Closures	: ....
Capacità	: da ..... a ..... litri
Capacity	: from ..... to ..... liters

Materie trasportabili / *Transportable goods*

Stato fisico	: ....
Physical state	: ....
Gruppo di imballaggio	**: Quello indicato nella marcatura**
Packing group	*: That indicated in the marking*
Densità (kg/l)	**: Quella indicata nella marcatura**
Density (kg/l)	*: That indicated in the marking*
Tensione di vapore (kPa)	**: Quella indicata nella marcatura**
Vapour pressure (kPa)	*: That indicated in the marking*

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

Autorizzato dal Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Issued on behalf of Italian authority: Ministry of Transport - Coast Guard Headquarters

N° : ....

Fusti ammessi alle operazioni di ricondizionamento
Drums liable to undergo a reconditioning process

Fusti di metallo che recano sul fondo, in modo permanente, la marcatura prevista dal Codice IMDG.
Fusti di metallo destinati ad essere sottoposti al processo di ricondizionamento che recano le marcature previste dal Codice IMDG.
Metal drums that have on the bottom, in permanent form, the marks as required by IMDG Code.
Metal drums liable to undergo a recondionating process bearing the marks required by IMDG Code.

Marcatura di ricondizionamento
Reconditioning Mark

Sul fusto deve essere applicata la seguente marcatura:
On the drum shall be applied the following mark:

I / ...(nome ricondizionatore o altra sigla)... **/** ...(anno)... **/ RL**

Se dopo il riconzinonamento, la marcatura durevole originale prevista dal Codice IMDG non appare più, né sul coperchio né sul corpo, il ricondizionatore deve riapplicarla, ir forma durevole, seguita da quella del ricondizionamento, così come di seguito riportato:
When after reconditioning, the original durable marking required by IMDG Code no longer appear on the top head or the side, the reconditioner shall apply them in durable form followed by the reconditioning mark, as follow:

(u/n) ......[marcatura di cui al punto 6.1.3.1. da (a) a (d) del Codice IMDG]......
I / ...(nome ricondizionatore o altra sigla)... **/** ...(anno)... **/ RL**

L'apposizione della marcatura attesta che il ricondizionamento è stato effettuato.
The marking shown that reconditioning has been made.

Prove eseguite
Performed tests

Il ricondizionamento, secondo quanto riportato nel "Rapporto di prova"
Nr. 00000 - Emesso in data 00/00/0000
soddisfa le prescrizioni contenute nelle normative di riferimento sopra richiamate.
The reconditioning, according to the "Test report"
Nr. 00000 - Issued on 00/00/0000
satisfy the requirements of the above mentioned regulations.

Rilasciato a .... **Il 00/00/0000**
Issued at *on*

Il Responsabile / *Authorized person*
(Nome, firma e timbro / *Name, signature and stamp***)**

Data scadenza: 00/00/0000
Expiry date

Il presente certificato annulla e sostituisce il certificato N° .... **rilasciato il 00/00/0000**
This certificate revokes and replaces the certificate N° *issued on*

08A03262

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2008.

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, per l'anno 2008.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di definire le condizioni tecniche, applicabili nel 2008, per l'accesso alla riserva del regime di pagamento unico;

Sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni nella riunione del 27 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Nuovo agricoltore

Un nuovo agricoltore può richiedere titoli all'aiuto dalla riserva nazionale, in applicazione dell'art. 42, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera *k)* del regolamento (CE) n. 795/2004.

Art. 2.

Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

1. Un agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere titoli all'aiuto ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. In tal caso, l'agricoltore è tenuto a:

a) produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento e dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;

b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera *a)* e per le quali non è stato possibile richiedere premi nel periodo di riferimento.

3. Ai fini del presente articolo, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti.

4. È consentito richiedere titoli, sulla base del presente articolo, per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 30 aprile 2007.

Non è consentito richiedere titoli, sulla base del presente articolo, da parte degli agricoltori che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento, in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché del decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.

Art. 3.

Allineamento alle medie regionali

1. Un agricoltore, che già detiene titoli e che nel 2008 ha i requisiti per accedere alle fattispecie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, può richiedere l'innalzamento alla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 795/2004.

2. In tal caso l'agricoltore è tenuto a:

a) dichiarare tutti i titoli di cui richiede l'adeguamento alla media regionale;

b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 relative all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera *a)* e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4.

Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiori

1. Un agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere l'aumento del valore dei titoli assegnati, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004.

2. In tal caso l'agricoltore è tenuto a:

a) produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento e dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;

b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera *a)* e per le quali sono stati richiesti ed ottenuti premi nel periodo di riferimento.

Art. 5.

Investimenti

1. Un agricoltore che, entro il 1º novembre 2007, abbia acquistato o affittato per almeno cinque anni una superficie coltivata nel 2006 ad agrumi, può richiedere titoli all'aiuto in applicazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004.

2. È consentito richiedere titoli sulla base del presente articolo per le superfici a coltura specializzata di agrumi o a coltura consociata, a condizione che almeno il 25% sia coltivata ad agrumi, limitatamente alle superfici dichiarate nella domanda.

3. In tal caso l'agricoltore è tenuto a:

a) produrre copia della documentazione attestante l'acquisto o l'affitto per almeno cinque anni di una superficie coltivata ad agrumi nel 2006;

b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le superfici di cui alla precedente lettera *a)*;

c) produrre documentazione attestante la produzione di agrumi nel 2006.

Art. 6.

Acquisto di terreni dati in locazione

1. L'agricoltore che ha acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, può richiedere titoli all'aiuto, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004.

2. In tal caso l'agricoltore è tenuto a:

a) produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento;

b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le superfici di cui alla precedente lettera *a)*.

3. È consentito richiedere titoli, sulla base del presente articolo, unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 30 aprile 2007.

Art. 7.

Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

L'agricoltore che ha risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario relativo al periodo di riferimento, può richiedere titoli ai sensi dell'art. 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004.

In tal caso, l'agricoltore deve produrre copia del provvedimento amministrativo, ovvero della decisione giudiziaria, che descriva le superfici e/o i capi che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Per le fattispecie contemplate agli articoli 1, 2, 5 e 6, che prevedono la richiesta di titoli per superficie, non è consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

2. L'organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA-Coordinamento provvederà a calcolare il valore dei titoli all'aiuto tenuto conto, in particolare, di quanto previsto al Capitolo 2, Sezione 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005.

3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il capo Dipartimento: PETROLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 2, foglio n. 1

08A03516

DECRETO 18 aprile 2008.

Iscrizione di varietà di riso al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti semetieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Riso:

Codice SIAN: 11096;

Varietà: SP55;

Responsabile conservazione in purezza: Lugano Leonardo S.r.l. - Tortona (Alessandria).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A03093

DECRETO 21 aprile 2008.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Luni» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio per la tutela dei vini Doc e Igt della Provincia della Spezia», intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni», previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione della denominazioni di origine controllata dei vini sopra citata;

Visto il parere della regione Liguria e della regione Toscana sulla sopra citata domanda;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini secondo la quale sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni»;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni», previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, è ridotto, per tutte le tipologie regolamentate, da 5,0 g/l a 4,5 g/l .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le relative disposizioni entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03276

DECRETO 21 aprile 2008.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Colline di Levanto».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1995 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colline di Levanto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio per la tutela dei vini Doc e Igt della Provincia della Spezia», intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre», «Colli di Luni» e «Colline di Levanto», previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione delle denominazioni di origine controllata dei vini sopra citati;

Visto il parere favorevole della regione Liguria sulla sopra citata domanda;

Vista la decisione assunta dal Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini secondo la quale sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Colline di Levanto»;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Colline di Levanto», previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, è ridotto, per tutte le tipologie regolamentate, da 5,0 g/l a 4,5 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le relative disposizioni entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03278

DECRETO 22 aprile 2008.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio per la tutela dei vini Doc e Igt della provincia della Spezia», intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre», «Colli di Luni» e «Colline di Levanto», previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione delle denominazioni di origine controllata dei vini sopra citati;

Visto il parere favorevole della regione Liguria sulla sopra citata domanda;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini secondo la quale sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà»;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà», previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, è ridotto, per tutte le tipologie regolamentate, da 5,0 g/l a 4,5 g/l .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le relative disposizioni entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03279

DECRETO 23 aprile 2008.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al «Laboratorio unione italiana vini - Reggio Emilia», autorizzato con decreto 22 dicembre 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 22 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2007, con il quale al Laboratorio unione italiana vini - Reggio Emilia, ubicato in Mancasale (Reggio Emilia), via M. Ruini n. 2 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 10 aprile 2008, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 22 dicembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio unione italiana vini - Reggio Emilia, ubicato in Mancasale (Reggio Emilia), via M. Ruini n. 2 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato III + OIV - Resolution OENO 53/2000
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato II + OIV - Resolution OENO 52/2000
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato IV
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14, escluso p.to 6.4
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22.2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25.2.2 e 25.2.3
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Conduttività	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42.b
Diglucoside Malvosidico	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2006 p.to 2
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato VI
Estratto secco totale, Estratto ridotto, Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41

Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Metanolo	OIV MA-E-AS312-3-METHAN 2006 p.to 3
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26.3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12.2 e 12.3
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato V
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4C + Reg 1493/99/CEE allegato II GU L179 14/07/1999 + DPR 162/65 GUSO 73 23/03/1965
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5.3.2
Zuccheri riduttori e non riduttori	MI 004 / 2006 Rev. 7

Roma, 23 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03245

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con, modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire ai riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 2914 del 14 aprile 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 14 aprile 2008.

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sin-

dacale indetta dalle OO.SS. CGIL, CISL E UIL, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 815 in data 18 aprile 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Varese, nel giorno 14 aprile 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 maggio 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A03390

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 9 maggio 2008.

Disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, ai sensi del Codice delle assicurazioni private.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Considerato il parere reso in data 30 novembre 2007 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Ritenuta la necessità di disciplinare gli adempimenti a carico delle imprese e degli intermediari previsti dall'art. 131 del Codice delle assicurazioni private così come integrato dall'art. 8 della citata legge 4 agosto 2006, n. 248;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

d) «imprese di assicurazione autorizzate in Italia»: le imprese di assicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

e) «intermediario»: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa;

f) «intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa»: l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in virtù di mandati o di accordi stipulati con le imprese di assicurazione, riceve dalle stesse provvigioni per l'attività svolta;

g) «punti vendita»: i locali ovvero le sedi o le dipendenze dell'intermediario o della impresa, accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, fatto salvo il caso di cui all'art. 132, comma 2, del decreto.

Capo II

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMATIVA

Sezione I

Obblighi a carico delle imprese

Art. 4.

Obblighi di informativa a carico delle imprese

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza e di concorrenza nell'offerta di prodotti assicurativi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché un adeguato livello di informativa a favore dei soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo assicurativo in relazione ai contenuti contrattuali ed ai premi praticati, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet:

a) i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni;

b) le condizioni generali e speciali di polizza;

c) il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.

Art. 5.

Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita

1. Le imprese forniscono il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato di cui all'art. 4, lettera *c)*, ai soggetti che ne fanno richiesta in relazione ai diversi tipi di veicolo o natante soggetti all'obbligo di assicurazione, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Nell'allestimento del servizio, le imprese considerano tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa. Il preventivo rilasciato riporta gli elementi di personalizzazione inerenti il soggetto richiedente utilizzati dall'impresa ai fini della determinazione del premio, ivi comprese le risposte fornite dal richiedente medesimo.

3. Il preventivo indica:

a) il premio globale richiesto per la copertura;

b) la misura della provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa medesima per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati; la provvigione è espressa in valore assoluto; inoltre, a fini di comparabilità, viene indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale. Le imprese specificano in nota che la percentuale è stata calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale;

c) l'eventuale sconto complessivamente applicato dall'impresa e dall'intermediario.

Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, sono evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo.

4. Ogni preventivo riporta un codice, assegnato secondo procedure prestabilite dall'impresa, che ne consenta l'identificazione in modo univoco in caso di eventuale conclusione del relativo contratto.

5. Il preventivo personalizzato ha validità non inferiore a sessanta giorni e comunque non superiore alla durata della tariffa in corso. Qualora la residua validità della tariffa, sulla cui base è calcolato il preventivo, sia inferiore a sessanta giorni e l'utente richieda la quotazione per una copertura con data di effetto ricompresa nella durata della nuova tariffa, l'impresa rilascia il preventivo sulla base della nuova tariffa.

Art. 6.

Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet

1. Al preventivo gratuito personalizzato rilasciato sul sito internet delle imprese si applicano le disposizioni dell'art. 5, con le seguenti specifiche:

a) nel caso di imprese che operano attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul sito internet indica la misura massima della provvigione ricono-

sciuta dall'impresa per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati; la provvigione è espressa in valore assoluto; inoltre, a fini di comparabilità, viene indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale. Le imprese specificano in nota che la percentuale è stata calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale e inseriscono l'avvertenza che la provvigione riconosciuta allo specifico intermediario può essere inferiore;

b) nel caso di imprese che operano mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul sito internet contiene l'avvertenza riguardo alla possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all'intermediario.

2. Il sito internet presenta le seguenti caratteristiche e funzionalità operative minimali:

a) nella pagina principale (home page) è posizionato in modo ben visibile il link alla sezione dedicata all'elaborazione del preventivo;

b) nella sezione dedicata all'elaborazione del preventivo è inserita l'indicazione che il medesimo è realizzato in ottemperanza del disposto di cui all'art. 131 del decreto. È inoltre visibile il link alle condizioni generali e speciali di polizza nonché alla nota informativa precontrattuale, che devono risultare leggibili, stampabili e scaricabili prima dell'accesso al servizio di preventivazione;

c) in presenza di clausole contrattuali che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, è inserito un link all'elenco aggiornato degli autoriparatori ai quali rivolgersi in caso di sinistro per ottenere la riparazione diretta del veicolo.

3. Il sistema garantisce il continuo aggiornamento delle informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo ed assicura livelli di efficienza nei tempi di risposta on line. È prevista la possibilità di inoltrare reclami on line sulle eventuali disfunzioni della procedura di elaborazione del preventivo.

Art. 7.

Flessibilità tariffaria

1. Tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese possono utilizzare la flessibilità quale strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato.

2. Le imprese che operano attraverso intermediari, nell'ipotesi di cui al comma 1, indicano agli stessi la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato periodo di tempo. Nel fornire le indicazioni, le imprese non fissano limiti in ordine alla misura degli sconti praticabili ai singoli assicurati, rispetto alla tariffa in corso.

3. Le imprese conservano evidenza documentale delle istruzioni impartite alle proprie reti distributive.

Art. 8.

Ulteriori informazioni contenute nella polizza

1. Le polizze e le quietanze di rinnovo relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contengono l'indicazione:

del premio globale corrisposto per la copertura;

della provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario con essa operante in rapporto diretto; la provvigione è espressa in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio globale;

dell'eventuale sconto complessivamente applicato.

Sezione II

Obblighi a carico degli intermediari

Art. 9.

Obblighi informativi a carico degli intermediari

1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico l'informativa riguardo alle imprese di cui offrono i prodotti ed ai livelli provvigionali percepiti. L'informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali.

2. Qualora l'intermediario che entra in contatto con il cliente svolga attività per altro intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa, l'informativa di cui al comma 1 riguarda il livello provvigionale percepito da quest'ultimo.

3. L'informativa di cui al comma 1, redatta in modo chiaro, con caratteri idonei e in forma tale da consentire l'immediata confrontabilità dei livelli provvigionali percepiti dagli intermediari, è fornita:

a) tramite affissione o adozione di altri idonei strumenti di visualizzazione, presso i locali dell'intermediario, in posizione facilmente visibile dal pubblico;

b) mediante adeguata evidenziazione nell'ambito del sito internet eventualmente allestito dall'intermediario medesimo.

4. Prima della sottoscrizione del contratto, l'intermediario consegna al contraente un documento contenente le informazioni di cui al comma 1, redatto secondo le indicazioni di cui ai commi 2 e 3. La consegna del documento deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente e di cui l'intermediario conserva una copia. In caso di attività di intermediazione con tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari osservano le disposizioni di cui all'art. 60, commi 2 e 3, del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006.

5. Per le finalità di cui al comma 4, l'intermediario utilizza il modello n. 7B allegato al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Modalità organizzative

1. Le imprese e gli intermediari predispongono le misure tecniche ed organizzative necessarie per dare attuazione al presente Regolamento.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la circolare ISVAP n. 502 del 25 marzo 2003.

Art. 12.

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2008.

Roma, 9 maggio 2008

Il presidente: GIANNINI

08A03567

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 aprile 2008.

Modifica del paniere delle numerazioni di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS. (Deliberazione n. 201/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 aprile 2008;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera del Consiglio del 15 novembre 2006 n. 662/06/CONS di costituzione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni rappresentative dei consumatori;

Vista la delibera n. 418/07/CONS recante «Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 16 agosto 2007 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, della delibera stessa;

Vista la delibera n. 97/08/CONS recante «Nuovi termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 418/07/CONS - Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza - ed ulteriori norme a tutela dell'utenza», e, in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;

Rilevata l'opportunità di procedere ad una prima revisione del paniere di numerazioni di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS, considerato il tempo trascorso dalla sua originaria formulazione e la recente entrata in vigore delle disposizioni di cui alla citata delibera n. 97/08/CONS;

Consultati, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della delibera n. 418/07/CONS, in data 4 febbraio 2008 gli operatori di cui al tavolo tecnico previsto dall'art. 6 della medesima delibera, nonché, in data 12 febbraio 2008, le associazioni di consumatori nell'ambito del tavolo permanente di cui alla delibera n. 614/06/CONS, e infine in data 10 aprile 2008 gli operatori e le associazioni suddette congiuntamente, al fine di acquisire osservazioni su una nuovo paniere di numerazioni e dati sulle criticità riscontrate con riferimento all'utilizzo delle numerazioni inserite nei panieri;

Rilevato, in primo luogo, che con riguardo alle numerazioni in codice 30X e 31X, non sono stati riscontrati, da parte degli operatori, particolari criticità o reclami tali da far presumere la presenza di fenomeni di possibile origine fraudolenta e che, pertanto, dette numerazioni possono essere espunte dal citato paniere;

Considerato, invece, che, con riguardo alle numerazioni in codice 892***, il numero delle denunce, con disconoscimento del traffico da parte degli utenti, seppure in calo, è ancora tale da comportare la necessità di confermare l'inclusione nel paniere di tale codice, estendendo tuttavia l'esclusione, oltre ai numeri utilizzati per servizi di informazione elenco abbonati, anche a numerazioni, segnalate sotto la propria responsabilità dagli stessi operatori (1) nell'ambito del tavolo di cui all'art. 6, utilizzate per servizi di pubblica utilità per informazione e assistenza clienti e consumatori;

Considerato inoltre che, ancora in ottica di certezza e trasparenza per la tutela dell'utenza, con riguardo alle numerazioni relative a direttrici internazionali e satellitari da includere nel paniere è opportuno prevedere, come richiesto dagli operatori, un nuovo riferimento non già alle zone tariffarie dell'operatore «incumbent», bensì al parametro oggettivo del prezzo;

Ritenuto, quindi, che, con riferimento alle numerazioni inizianti con 00, sia necessario includere nel paniere, sulla base dell'attuale situazione, quelle il cui prezzo è superiore a 3 centesimi al secondo ed escludere quelle il cui prezzo è inferiore a 2 centesimi al secondo nonché richiedere agli operatori stessi di effettuare un costante monitoraggio delle numerazioni oggetto di reclamo da parte degli utenti e di inserire, quindi, flessibilmente nel blocco permanente anche quelle numerazioni il cui prezzo al secondo è compreso tra 2 e 3 centesimi di euro sulle quali dovessero verificarsi criticità o fenomeni anomali di traffico, comunicandole, in tempo reale, al tavolo tecnico di cui all'art. 6 della delibera n. 418/07/CONS;

Ritenuta altresì l'opportunità, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano nazionale di numerazione, di confermare l'inclusione delle numerazioni 163 ed 164 (servizi interattivi in fonia) nel paniere di cui all'allegato 1, eccezion fatta per le sole numerazioni 163 e 164 con tassazione forfetaria utilizzate per televoto o per raccolta fondi a scopi benefici (fino a un massimo di 1 euro iva inclusa), segnalate dagli stessi operatori sotto la propria responsabilità, e della numerazione 16472 segnalata dall'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, vista la popolarità dell'utilizzo delle stesse presso il grande pubblico e sulle quali, al momento non sono presenti livelli di reclamo significativi;

(1) La numerazione 892007 è stata altresì segnalata da un'associazione di consumatori.

Ritenuta infine l'opportunità di prevedere la possibilità di una periodica revisione o integrazione del paniere di numerazioni allegato alla presente delibera, a fronte di proposte motivate presentate dai titolari delle numerazioni nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'art. 6 della delibera n. 418/07/CONS o dalle associazioni dei consumatori del tavolo permanente di cui alla delibera n. 662/06/CONS;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il paniere di numerazioni di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS, collegato al blocco permanente di chiamata previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *n)*, della delibera stessa, è sostituito dal paniere di numerazioni di cui all'allegato 1, che forma parte integrale e sostanziale della presente delibera.

2. L'Autorità può rivedere il paniere di cui al comma 1 anche sulla base delle eventuali proposte motivate presentate nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art. 6 della delibera n. 418/07/CONS o del tavolo permanente di cui alla delibera n. 662/06/CONS.

3. Le modifiche introdotte dalle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2008, termine entro il quale gli operatori della telefonia sono tenuti ad adeguare le proprie procedure e ad approntare gli strumenti per l'attuazione pratica delle predette disposizioni.

4. L'Autorità vigila sulla rispondenza dell'utilizzo dei numeri di cui al comma 1 ai provvedimenti in materia di numerazione ed alle disposizioni di cui alla presente delibera.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 23 aprile 2008

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI - MAGRI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE NUMERAZIONI DA INSERIRE NEL BLOCCO PERMANENTE DI CHIAMATA

Numerazioni per servizi a tariffazione specifica	144, 166, 892 [1], 899
Numerazioni per servizi interattivi in fonia	163, 164 [2]
Numerazioni per servizi interni di rete	4 [3]
Numerazioni relative a direttrici internazionali e satellitari	Tutte le numerazioni con prefisso iniziante per 00 internazionali e satellitari la cui tariffa, IVA inclusa, supera la seguente curva di prezzo: *a)* 35 centesimi di euro alla risposta; *b)* 3 centesimi di euro al secondo. Gli operatori debbono altresì inserire nel blocco permanente le numerazioni con prefisso 00 il cui prezzo al secondo è pari o superiore a 2 centesimi di euro, qualora su di esse si verifichino criticità o fenomeni anomali di traffico. A tal fine gli operatori di telefonia sottopongono a costante monitoraggio i reclami ricevuti e le numerazioni oggetto di reclamo da parte degli utenti e comunicano, in tempo reale, le numerazioni individuate ed i relativi aggiornamenti al tavolo tecnico di cui all'art. 6 della delibera 418/07/CONS

[1] Con esclusione delle seguenti numerazioni che offrono servizi di informazione abbonati:

892000, 892298, 892412, 892424, 892500, 892892, 892400

e delle seguenti numerazioni segnalate dagli operatori come utilizzate per servizi di pubblica utilità per informazioni e assistenza ai clienti e ai consumatori:

892007, 892011, 892021, 892040, 892044, 892080, 892101, 892111, 892113, 892123, 892130, 892155, 892187, 892192, 892197, 892212, 892289, 892323, 892324, 892369, 892404, 892444, 892489, 892494, 892525, 892567, 892727, 892792, 892893, 892928, 892960.

Gli operatori titolari assicurano che tali numerazioni siano utilizzate conformemente alle disposizione del presente provvedimento.

[2] Con esclusione delle seguenti numerazioni 163 e 164 con tassazione forfetaria fino a un massimo di 1 euro, iva inclusa, segnalate dagli operatori per utilizzi di televoto o per raccolta fondi a scopi benefici:

163111, 163200, 163300, 163303, 163311, 163400, 163500, 163600, 163800, 163900, 16422, 16423, 16448, 16463, 16477, 16478, 16482

e anche dall'A.A.M.S.: 16463, 16472. Gli operatori titolari assicurano che tali numerazioni siano utilizzate conformemente alle disposizione del presente provvedimento.

[3] Con esclusione dei numeri gratuiti e dei numeri che danno accesso a servizi in abbonamento, supplementari al contratto principale di fornitura della linea o del servizio telefonico con l'operatore di telefonia erogati esclusivamente dal medesimo operatore (quali il trasferimento di chiamata).

08A03313

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 1° aprile 2008.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di amministrazione e contabilità.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Il Consiglio, nella seduta del 1° aprile 2008, composto come da verbale in pari data;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992 introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visti gli articoli 15, 16, 18, 32 e 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità, deliberato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1999, serie generale n. 278;

Vista la proposta del Comitato di Presidenza, del 29 gennaio 2008, in merito alla necessità di procedere, in relazione alle variate esigenze di spesa, all'adeguamento dell'importo massimo del fondo di cui al comma 1 dell'art. 15 nonché del limite di spesa dell'economo cassiere di cui al comma 1 dell'art. 32;

Vista la proposta Comitato di Presidenza, del 19 febbraio 2008, in merito alla necessità di procedere alla modifica del comma 1 art. 16 in ordine alla nomina del dipendente che svolga le funzioni dell'economo cassiere in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;

Vista la proposta del Comitato di Presidenza, in data 12 febbraio 2008, in merito alla necessità di inserire il comma 6 all'art. 18 in materia di trattamento di missione per i componenti del Consiglio;

Vista la proposta del Comitato di Presidenza, in data 11 marzo 2008, in ordine alla necessità di modificare il comma 1 dell'art. 36 relativamente alla composizione del Collegio dei revisori dei conti;

Ritenuto necessario procedere alla modifica degli articoli 15, 16, 18, 32 e 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità, deliberato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1999, serie generale n. 278;

Delibera

di modificare, come segue, gli articoli 15, 16, 18, 32 e 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità:

art. 15, comma 1: sostituire le parole «fino ad un massimo di lire 10 milioni» con le parole «fino ad un massimo di euro diecimila»;

art. 16, comma 1: sostituire le parole «in caso di assenza o impedimento svolge le funzioni un funzionario nominato con la stessa procedura prevista per la nomina dell'economo cassiere», con le parole «in caso di assenza o impedimento svolge le funzioni un dipendente dell'area B o C nominato con la stessa procedura prevista per la nomina dell'economo cassiere»;

art. 18: aggiungere il seguente comma 6 «per ciò che riguarda la spesa concernente i pasti giornalieri, fermo restando la misura prevista per legge, il Consiglio potrà annualmente stabilire i criteri e le modalità di rimborso, sulla base della relativa documentazione»;

art. 32, comma 1: sostituire le parole «l'economo cassiere può effettuare minute spese fino al limite di lire 1 milione utilizzando il fondo economale» con le parole «l'economo cassiere può effettuare minute spese fino al limite di euro mille utilizzando il fondo economale»;

art. 36, comma 1: sostituire le parole «il Collegio dei revisori dei conti, composto da un consigliere della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti scelti uno tra magistrati della Corte dei conti e uno tra i dirigenti del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato» con le parole «il Collegio dei revisori dei conti, composto da un consigliere della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti scelti uno tra i professionisti iscritti al registro dei revisori contabili e uno tra i dirigenti del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato».

La presente delibera, registrata alla Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2008

Il presidente: GARGANI

Registrata alla Corte dei conti il 29 aprile 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 134

08A03515

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Bucarest (Romania), in seguito all'istituzione dell'Ambasciata d'Italia a Chisinau (Repubblica Moldova).

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 2008, la circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Bucarest è modificata come segue: il territorio dello Stato, eccetto i distretti di Timis, Caras Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mures, Bistrita Nasaud, Maramures, Satu Mare, Salaj, Cluj, Bihor e Arad.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A03574

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 12 e 13 maggio 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5430
Yen	160,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,950
Corona danese	7,4611
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78885
Fiorino ungherese	250,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	3,3928
Nuovo leu romeno	3,6811
Corona svedese	9,2873
Corona slovacca	31,775
Franco svizzero	1,6220
Corona islandese	122,98
Corona norvegese	7,8413

Kuna croata	7,2540
Rublo russo	36,7225
Nuova lira turca	1,9426
Dollaro australiano	1,6374
Real brasiliano	2,5892
Dollaro canadese	1,5509
Yuan cinese	10,7828
Dollaro di Hong Kong	12,0295
Rupia indonesiana	14263,49
Won sudcoreano	1612,82
Peso messicano	16,2763
Ringgit malese	4,9600
Dollaro neozelandese	2,0107
Peso filippino	65,848
Dollaro di Singapore	2,1146
Baht tailandese	49,646
Rand sudafricano	11,8317

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Dollaro USA	1,5473
Yen	160,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,939
Corona danese	7,4625
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79380
Fiorino ungherese	250,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	3,3838
Nuovo leu romeno	3,6540
Corona svedese	9,2940
Corona slovacca	31,710
Franco svizzero	1,6227
Corona islandese	122,75
Corona norvegese	7,8460
Kuna croata	7,2537
Rublo russo	36,8267
Nuova lira turca	1,9364
Dollaro australiano	1,6408
Real brasiliano	2,5739
Dollaro canadese	1,5562
Yuan cinese	10,8139
Dollaro di Hong Kong	12,0649
Rupia indonesiana	14328,00
Won sudcoreano	1616,93
Peso messicano	16,2191
Ringgit malese	4,9815
Dollaro neozelandese	2,0118
Peso filippino	66,124
Dollaro di Singapore	2,1204
Baht tailandese	49,970
Rand sudafricano	11,7429

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A03572 - 08A03573

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Canivax L»

Provvedimento n. 102 del 18 aprile 2008

Medicinale per uso veterinario: CANIVAX L.

Confezioni: 10 flaconi monodose - A.I.C. n. 101313029.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in EURICAN LEPTO.

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03293

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamulina 12,5% liquido Novartis Animal Health».

Provvedimento n. 103 del 18 aprile 2008

Medicinale per uso veterinario TIAMULINA 12,5% liquido Novartis Animal Health.

Confezioni:

flacone in PE da 1 litro - A.I.C. n. 102694015;

flacone in PE da 250 ml - A.I.C. n. 102694027;

flacone in PE da 5 litri - A.I.C. n. 102694039.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., largo Boccioni 1 - 21040 Origgio (Varese) - codice fiscale 02384400129.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in DENAGARD 12,5% liquido.

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03294

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eurican CHPPI2-L»

Provvedimento n. 104 del 18 aprile 2008

Medicinale per uso veterinario EURICAN CHPPI2-L.

Confezioni:

10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 102482015;

100 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 102482027;

50 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 102482054.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in EURICAN EPTA.

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03295

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trivirovax»

Provvedimento n. 105 del 18 aprile 2008

Medicinale per uso veterinario TRIVIROVAX.

Confezioni:

10 flaconi - A.I.C. n. 101321038;

100 flaconi - A.I.C. n. 101321026.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in EURICAN CHP.

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03296

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno «Seven Spray».

Con decreto n. 25 dell'8 aprile 2008 è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno «Seven Spray», bombola da 300 ml - A.I.C. n. 103299018.

Il medicinale veterinario non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della sospensione: lo stabilimento di fabbricazione non è autorizzato alla produzione del farmaco ma solo al confezionamento primario.

Decorrenza del decreto: efficacia immediata.

08A03550

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Pharmacoterm S.p.a.

Con il provvedimento n. aM - 64/2008 del 28 aprile 2008, è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Cusano Milanino (Milano) via Merli, 1, rilasciata alla società Pharmacoterm S.p.a.

08A03382

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2007	Aprile	129,7	1,4	3,4
	Maggio	129,6	1,4	3,6
	Giugno	129,9	1,6	3,7
	Luglio	130,2	1,6	3,7
	Agosto	130,4	1,6	3,7
	Settembre	130,4	1,6	3,6
	Ottobre	130,8	2,0	3,7
	Novembre	131,3	2,3	4,1
	Dicembre	131,8	2,6	4,4
	Media	*130,0*		
2008	Gennaio	132,2	2,9	4,4
	Febbraio	132,5	2,9	4,4
	Marzo	133,2	3,3	4,8
	Aprile	133,5	3,3	4,8

08A03540

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-117) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.